# SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA -----

N. 2201

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MANCUSO)

di concerto col Ministro degli affari esteri (AGNELLI)

e col Ministro dell'interno (CORONAS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1995

Riforma dell'ordinamento dello stato civile

# INDICE

Relazione	Pag
Disegno di legge:	
TITOLO I DEGLI UFFICI E DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE (articoli da 1 a 14)	»
TITOLO II. – DELLE NORME GENERALI RELATIVE AI RE- GISTRI ED AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (articoli da 15 a 49)	70
TITOLO III DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (articoli da 50 a	
53)	n
TITOLO IV. – DEI REGISTRI DI CITTADINANZA (articoli da 54 a 59)	"
TITOLO V. – DEI REGISTRI DI NASCITA. DEGLI ATTI DI NASCITA. DEGLI ATTI DI RIGONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI	<b>»</b>
CAPO I DEI REGISTRI DI NASCITA (articoli da 60 a 62).	»
Capo II. – Degli atti di nascita. Degli atti di riconoscimento di figli naturali (articoli da 63 a 86)	<b>»</b>
TITOLO VI DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO	»
Capo I. – Dei registri per le richieste della pubblicazione di matrimonio (articoli da 87 a 89)	»
CAPO II. – DELLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE (articoli da 90 a 97)	»
CAPO III DELLA PUBBLICAZIONE (articoli da 98 a 105) .	»
CAPO IV DELLE OPPOSIZIONI (articoli da 106 a 110)	*
Capo V. – Dei registri e degli atti di matrimonio (articoli da 111 a 119)	»
TITOLO VII DEI REGISTRI E DEGLI ATTI DI MORTE (articoli da 120 a 133)	»

TITOLO VIII DEI CAMBIAMENTI DI PRENOME E DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI COGNOME	Pag.
Capo I. – Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognome (articoli da 134 a 138)	*
Capo II. – Dei cambiamenti di prenome o di cognome in casi particolari (articoli da 139 a 143)	
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI (articolo 144)	*
TITOLO IX DELLE RETTIFICAZIONI E DELLE ALTRE PROCEDURE GIUDIZIALI RELATIVE AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (articoli da 145 a 150)	76
TITOLO X DELLE ANNOTAZIONI (articoli da 151 a 154)	10
TITOLO XI DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (articoli da 155 a 158)	<b>»</b>
TITOLO XII DEGLI ESTRATTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE, DEI RELATIVI CERTIFICATI E DELLE COPIE DEGLI ALLEGATI (articoli da 159 a 165)	19
TITOLO XIII. – DELLE SANZIONI (articoli da 166 a 169)	<b>30</b>
TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI (articolo 170)	<b>&gt;&gt;</b>

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza che l'ordinamento dello stato civile è chiamato dalla legge a soddisfare è di consentire la individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.

Tale esigenza è fondamentale perchè dalla sussistenza e dalle qualificazioni dello status in quei due ambiti derivano o possono derivare alla persona diritti ed obblighi nei confronti dello Stato e degli altri consociati.

L'ordinamento, come è noto, non è costitutivo dello status, ma è volto a raccogliere una documentazione tipica ed essenziale sui fatti e sugli atti che allo status danno origine e ne determinano i mutamenti: tale documentazione fa fede fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto, e fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni rese dai comparenti.

Lo status della persona riguarda in primo luogo la sua venuta ad esistenza, quindi la sua collocazione negli ambiti sociali dello Stato e della famiglia: cittadinanza, filiazione, nome, capacità, matrimonio e, infine, la cessazione della sua esistenza. Alcuni degli eventi determinanti lo status della persona sono indipendenti dalla sua volontà, come la nascita; altri, come il matrimonio, sono riferibili al suo volere; altri ancora, come la perdita della capacità, dipendono dai provvedimenti dell'autorità.

Del complesso di questi eventi gli uffici di stato civile ricevono, per il tramite di dichiarazioni verbali ridotte per iscritto nei registri, o di atti scritti annotati o trascritti nei registri medesimi, la documentazione essenziale, che debbono conservare, perchè dai fatti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti ed obblighi verso lo Stato e verso

gli altri consociati; di essa debbono rilasciare attestazioni a chi vi abbia interesse.

Il mutare delle vicende umane fa sì che l'attualità della documentazione debba essere continuamente aggiornata riguardo alla persona, il che richiede fra atti e fatti diversi, o della stessa natura, ma successivi l'uno all'altro, collegamenti sistematici ed accurati, al fine di un costante e tempestivo adeguamento della documentazione alla realtà e della veridicità delle attestazioni che da essa si debbono trarre.

Gli ultimi decenni sono stati testimoni di un progressivo, rapido evolversi e mutarsi dell'assetto sociale ed economico in Italia e in Europa; numerose e importanti le cause, a loro volta effetti di cause più generali: il costante aumento della popolazione, la inurbazione con il conseguente spopolamento delle campagne e la eccessiva concentrazione di abitanti nelle città, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone conseguente ad un aumento del reddito pro capite e - per converso - il deterioramento del potere di acquisto della moneta con un conseguente ricorso alla sollecita trasformazione del contante, i più facili scambi internazionali e la cooperazione degli Stati per una omogeneità di regolamentazione degli istituti e delle tecniche, il modificarsi dei valori morali nella opinione comune, il processo di democratizzazione delle istituzioni e la sempre più avvertita esigenza di tutela del principio di parità fra i cittadini e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

Tale evoluzione ha determinato una moltiplicazione e un'accelerazione quasi all'infinito dei rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra gli Stati, e questi fenomeni non hanno mancato di riverberarsi in tutta la loro complessità e varietà di aspetti anche sull'ordinamento dello stato civile che, con riferimento alle singole persone, inserite in

ambiti sociali così modificati ed alterati rispetto al passato, deve recepire nei suoi registri quanto di quei molteplici rapporti interessa gli elementi dello *status* di ciascuna.

Peraltro il legislatore, nel corso degli anni, ha dovuto tener conto dei mutamenti intervenuti nella vita sociale del Paese, proponendosi di adeguare la normativa vigente ad una realtà che è in continua ricerca di valori non contingenti, ma difficilmente individuabili nella loro assolutezza.

Con riferimento alle materie che più da vicino interessano l'ordinamento dello stato civile, per l'attività di documentazione probatoria che questo è chiamato a svolgere, si debbono qui ricordare alcune leggi.

Innanzi tutto, si ricorda la legge sulla riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975, n. 151), che ha dato alla famiglia italiana un nuovo assetto e un nuovo equilibrio, ristrutturando molti dei suoi istituti per una diversa visione sociale, politica, economica e per la necessità di un adeguamento delle norme a principi ed esigenze più moderni ed attuali, emersi e sentiti dalla comunità civile, già presenti peraltro nella Carta costituzionale.

Così è mutato il contenuto dei diritti e dei doveri dei coniugi nell'ambito della famiglia, dell'uno verso l'altro e nei riguardi dei figli; il regime patrimoniale ha subito una profonda e radicale trasformazione; si è mostrata una certa tendenza a stabilire una sostanziale equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale; la separazione personale dei coniugi consente una maggiore tutela della parte più debole.

Poi sono intervenute altre leggi: sul divorzio (legge 1º dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74), sulla maggiore età (legge 8 marzo 1975, n. 39), sull'adozione (leggi 5 giugno 1967, n. 431, e 4 maggio 1983, n. 184); la legge recentissima sulla cittadinanza (15 febbraio 1992, n. 91), che ha organicamente disciplinato ex novo la materia; la legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso (14 aprile 1982, n. 164).

Tutte queste leggi, di grande importanza e portata storica e giuridica, hanno tuttavia

determinato una più vasta e articolata mobilità dei rapporti, con l'accresciuta necessità di molteplici atti di documentazione nei registri dello stato civile.

Così, ad esempio, la disciplina dei regimi di comunione legale dei beni dei coniugi; la possibilità della costituzione del fondo patrimoniale; la varietà dei rapporti economici che interessano la famiglia; il loro continuo mutare in relazione ai beni che ne formano l'oggetto; la più ampia disponibilità dei genitori al riconoscimento dei figli naturali; la precarietà dell'unione matrimoniale a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del divorzio e del continuo aumento dei casi di separazione personale dei coniugi, con le necessarie conseguenze sul regime patrimoniale della famiglia; l'anticipazione a diciotto anni della capacità di agire delle persone; le modificazioni delle regole sull'acquisto, sulla perdita, sul riacquisto della cittadinanza; la introduzione di norme sui casi di doppia cittadinanza; le più ampie possibilità di adozione di un minore straniero, a fronte di una sempre maggiore richiesta dei coniugi; tutte queste nuove discipline impongono agli ufficiali dello stato civile una serie di adempimenti nuovi e, comunque, in numero di gran lunga superiore rispetto al passato, nonchè conoscenze giuridiche più complete e approfondite perchè sia costantemente soddisfatta la necessità di una aderenza puntuale e tempestiva della documentazione alla mutevole realtà della vita.

Particolare attenzione in campo internazionale è riservata alla materia dello stato civile. In seno alla Commission Internationale de l'État civil, della quale fanno parte, con l'Italia, altri undici Stati europei, sono state elaborate numerose Convenzioni, alcune delle quali già ratificate dall'Italia, che riguardano fra l'altro lo scambio di informazioni in materia di stato civile, il rilascio di estratti da valere all'estero, la dispensa dalla legalizzazione degli atti da valere all'estero, il regolamento della disciplina dei nomi e cognomi, il riconoscimento dei figli naturali, la rettifica degli atti di stato civile, il rapporto di filiazione naturale materna, l'accertamento della morte in casi partico-

lari, la legittimazione dei figli per matrimonio, la limitazione dei casi di apolidia, l'istituzione di un libretto di famiglia, la capacità matrimoniale delle persone.

Tali Convenzioni impongono una serie di adempimenti agli ufficiali dello stato civile, specie con riguardo al recepimento e all'invio di note informative conformi a modelli allegati alle Convenzioni medesime, alla formazione di documenti, al rilascio di attestazioni ed estratti.

È ancora incerta la natura di queste informazioni e si discute se esse possano avere valore ai fini di un annotamento o di una trascrizione, soprattutto per la loro efficacia probatoria e la loro completezza, tenuto conto delle norme dello Stato che le riceve.

È anche noto che il numero dei cittadini italiani all'estero è elevatissimo: è frequente il caso, quindi, di atti che, per effetto di trasmissione tramite l'autorità consolare o in applicazione delle Convenzioni sopramenzionate, pervengono agli ufficiali dello stato civile per gli adempimenti conseguenti ad eventi accaduti all'estero. E poichè l'accresciuta mobilità dei rapporti sociali, economici, giuridici è fenomeno che non interessa soltanto l'Italia. ma ha toccato l'intera Europa e gran parte del mondo, sono anche in grande aumento gli atti che di quei rapporti accertano e registrano il sorgere, il mutare, l'estinguersi.

Nell'ambito dei compiti istituzionali tradizionalmente affidati dal legislatore all'ordinamento dello stato civile si è sentita, in modo sempre più pressante e urgente, la esigenza di un adeguamento della normativa vigente in questa materia alle mutate realtà cui sopra si è fatto cenno. Ciò sia con riguardo alla necessità di introdurre modificazioni di ordine strumentale che rendessero il servizio più rispondente alle sue finalità, più pronto nei suoi svolgimenti, più agile e semplice nelle sue articolazioni, sia con riferimento alla necessità di coordinare la disciplina vigente alle nuove disposizioni di legge che avessero rilevanza per la materia dello stato civile, sia considerando la necessità di predisporre mezzi adeguati perchè il personale addetto al servizio acquisisse una preparazione tecnica adeguata a far fronte a problemi di interpretazione e di applicazione di norme in qualche modo attinenti all'ordinamento dello stato civile anche sul piano internazionale. Peraltro si è inteso ben chiaro l'avvertimento che qualsiasi modificazione od integrazione fosse per essere portata all'ordinamento, questo non dovesse essere toccato nelle sue funzioni essenziali di documentazione dello stato di una persona, di aggiornamento di essa, di coordinamento dei singoli atti, in vista di una unitaria prospettazione sistematica, di pubblicità, delle risultanze dei registri.

Con questi intendimenti fu istituita, presso la Direzione generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 gennaio 1988, una Commissione di studio, composta da magistrati, docenti universitari, funzionari dei Ministeri interessati, esperti nel settore. La Commissione, dopo un lungo *iter*, è giunta alla elaborazione di un progetto che ha costituito la base del disegno di legge che si propone.

I primi quattro articoli regolano il regime della delegazione che delle proprie funzioni di ufficiale dello stato civile il sindaco può fare ad altre persone: queste, in via generale, sono i consiglieri e gli assessori comunali, il segretario comunale, gli impiegati di ruolo del comune e, in via generale, persone che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale. Ove ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il sindaco può delegare dette funzioni (articoli 10, 36, commi 1 e 2, 38, commi 1 e 6, 64 della legge), con riguardo alla circoscrizione territoriale di sua competenza, anche al presidente del consiglio circoscrizionale o, se non sono stati costituiti gli organi di decentramento comunale, anche ad un consigliere od assessore comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. In questi casi, per ciascuno degli ambiti territoriali cui la delegazione si riferisce, è istituito un separato ufficio dello stato civile. È pure istituito un separato ufficio ove ricorrano manifeste ragioni di opportunità, anche se fuori delle

ipotesi previste dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Sono escluse dalla delega al segretario comunale e agli impiegati del comune (secondo un modulo tradizionale ora inteso più restrittivamente) le funzioni relative alla celebrazione di matrimoni e alla prestazione del giuramento ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Sono altresì diffusamente regolate l'accettazione, la durata, la revoca della delega e la rinunzia ad essa, nonchè la sua comunicazione al prefetto e l'approvazione da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale; il tutto secondo criteri più precisi e determinanti rispetto a quelli ora vigenti.

Avuto riguardo alla maggiore estensione e complessità delle conoscenze che oggi si richiedono all'ufficiale dello stato civile per l'esercizio delle sue funzioni, si è ritenuto di introdurre nel disegno di legge alcune norme di indirizzo (articoli da 5 a 7), che dovranno essere seguite da un apposito regolamento, volte ad attribuire e riconoscere una più elevata qualificazione professionale a coloro che siano chiamati o siano disponibili per essere chiamati a svolgere le dette funzioni. Al termine dei corsi di preparazione e di aggiornamento gli impiegati del comune che vi abbiano partecipato e quanti siano in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale (che pure vi abbiano partecipato) affronteranno un esame, superato il quale riceveranno un attestato di idoneità o di frequenza con profitto e saranno iscritti in un elenco tenuto dal Ministero di grazia e giustizia. Sono idonei ex lege all'esercizio delle funzioni i consiglieri e gli assessori comunali, il presidente del consiglio circoscrizionale, il segretario comunale; sono ritenuti idonei tutti coloro che abbiano già esercitato, con merito, per un certo tempo le funzioni di ufficiale dello stato civile, o che abbiano partecipato con profitto ad uno o più dei corsi organizzati dal Ministero dell'interno per la preparazione e l'aggiornamento degli ufficiali dello stato civile. L'attestato di idoneità o di frequenza, come l'idoneità presunta. costituiscono un titolo preferenziale per

l'ottenimento della delega all'esercizio delle funzioni. Tuttavia si è ritenuto di mantenere fermo il principio della piena discrezionalità del sindaco nella scelta delle persone cui affidare fiduciariamente l'esercizio in suo nome di funzioni di tanta delicatezza; ma se egli ritenga di preferire nella scelta persone non munite dell'attestato, dovrà motivare il provvedimento, così da renderlo impugnabile, così come dovrà motivare la scelta operata fra più persone munite di attestato o la revoca delle funzioni ad una di queste.

Quanto alla possibilità di utilizzazione di moderne tecnologie nella formazione, nella conservazione, nella certificazione degli atti dello stato civile, si è ritenuto, con particolare riguardo alla microfilmatura degli atti, che questa fosse utilizzabile, allo stato della normativa vigente, solo per la conservazione degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale, ma che comportasse, per l'aggiornamento degli atti medesimi, con le necessarie annotazioni, tali e tante difficoltà da renderla assolutamente sconsigliabile. La microfilmatura si è ritenuta, invece, conveniente per la conservazione, presso la cancelleria del tribunale, di copia degli allegati ai registri, che non necessitano di aggiornamenti, i cui originali resterebbero depositati nella casa comunale. Si è ammessa, anche, la possibilità di utilizzare, in alternativa alla microfilmatura, secondo quanto sarà stabilito da un successivo regolamento, altre idonee tecnologie (articolo 51). Lo stesso legislatore con il prevedere la possibilità del rilascio in forma stereotipa dei certificati elettorali e più specificamente, riguardo alla materia che qui interessa, con l'emanazione delle norme di cui agli articoli 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e 6-quater del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ha reso legittima la più ampia e indiscriminata possibilità di utilizzo dei mezzi elettronici per il rilascio di estratti e certificati degli atti dello stato civile (articoli 23, commi 3 e 4, e 162, che rimettono ad un successivo regolamento la

normativa tecnica di attuazione di tali principi).

Riguardo all'adempimento della vidimazione dei registri ed a quello della verificazione degli atti dello stato civile, si è ritenuto, per ragioni sistematiche, nonostante il recente disposto dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, di stabilire che essi siano trasferiti dal pretore al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale. Si è osservato, in proposito, che la legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel prevedere all'articolo 2, n. 103, la istituzione presso le preture del nuovo ufficio del pubblico ministero, non poneva, riguardo alle funzioni di questo, alcuna limitazione, esprimendosi, in via generale ed omnicomprensiva, nel senso che il Governo, nel legiferare al riguardo, avrebbe dovuto provvedere alla distinzione, presso le preture, «delle funzioni di pubblico ministero e di giudice» ed alla «modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni».

Infatti, con l'articolo 3 della legge 6 febbraio 1992, n. 160, è stato sostituito l'articolo 70 del vigente ordinamento giudiziario (approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), stabilendosi, anche qui in via generale ed omnicomprensiva (comma 1), che «le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali».

Si è riportato integralmente il testo del comma per osservare che il procuratore della Repubblica circondariale è inserito a pieno titolo nel sistema della organizzazione degli uffici del pubblico ministero alla pari con i titolari degli altri uffici, senza distinzione o limitazione di funzioni. Di più, il comma 3 della norma stabilisce, anche qui senza porre distinzioni riguardo al procuratore della Repubblica circondariale, che i titolari di tutti gli uffici del pubblico ministero «dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi».

Con specifico riguardo alla tematica dello stato civile, vanno subito poste in evidenza alcune osservazioni che suffragano la sussistenza di strettissime connessioni e collegamenti fra gli organi giudiziari preposti alla materia, nell'ambito di un unico sistema funzionale.

Secondo l'attuale formulazione dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, sono correlative fra loro, e del tutto analoghe, le attività di verificazione attribuite, rispettivamente, al pretore dall'articolo 179 e al procuratore della Repubblica presso il tribunale dall'articolo 182.

I processi verbali di verificazione formati dal pretore sono trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale (articolo 181).

Quest'ultimo può disporre verificazioni straordinarie dei registri esistenti presso gli uffici dello stato civile, procedendovi egli stesso o delegandovi il pretore (articolo 182).

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale vigila sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile (articolo 182); gli ufficiali dello stato civile sono sotto la immediata e diretta vigilanza dei procuratori della Repubblica presso i tribunali con i quali debbono corrispondere per tutto ciò che riguarda lo stato civile (articolo 13); sulla base di quanto risulta da questa attività di vigilanza e dai processi verbali di verificazione formati dal pretore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale riferisce al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, il quale, anche per quanto gli risulta dai processi verbali di verificazione trasmessigli dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, riferisce ogni anno a sua volta al Ministro di grazia e giustizia

sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto (articolo 183).

Infine, la preventiva vidimazione dei registri, affidata al pretore, garantisce al di là della loro natura di atto pubblico, l'autenticità dei documenti stilati sulle pagine dei registri medesimi o sui fogli mobili destinati a formarli (articolo 20 e seguenti).

L'insieme delle norme sopra ricordate costituisce un unicum che stringe gli uffici giudiziari interessati in un solo ambito organico e funzionale. Per questo secondo profilo, va detto che, anche al di là del vincolo organico, l'assoluta omogeneità delle funzioni esercitate esclude che fra i tre organi il pretore possa assumere una posizione propria aliena e singolare, che mancherebbe di qualsiasi giustificazione logica e si porrebbe in aperto contrasto con il principio della coerenza intrinseca degli organi cui sono affidati compiti preordinati all'esercizio di una medesima funzione.

Ora, l'azione di vigilanza e quella di verificazione e l'adempimento della vidimazione dei registri dello stato civile sono demandati dal legislatore agli uffici sia per creare i presupposti oggettivi in ordine all'accertamento dell'autenticità degli atti, sia per consentire di sorvegliare in via generale l'andamento del servizio e l'attività svolta dagli ufficiali dello stato civile, sia per stabilire, attraverso una specifica disamina degli atti, se questi siano stati formati nell'adempimento delle leggi ed in conformità all'ordinamento, ciò avuto riguardo essenzialmente alla natura pubblicistica del servizio ed alle conseguenze gravemente pregiudizievoli che, sul piano sostanziale, avrebbero eventuali errori o difformità dalle norme in danno dei soggetti interessati, in quanto inseriti nell'ambito familiare e sociale.

Proprio in vista di tali finalità perseguite dal legislatore, il pubblico ministero, al quale istituzionalmente è affidato il compito di vigilare sulla esatta osservanza delle leggi di ordine pubblico, è titolare dell'azione penale per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, dell'azione disciplinare nel caso di negligenze da parte di quest'ultimo,

dell'azione di rettificazione degli atti, in caso di inerzia delle parti private, ove si tratti di chiedere la correzione di errori materiali, o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, o la formazione di un atto omesso, o l'ablazione di un atto indebitamente inserito, nonchè dell'azione di opposizione al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di compiere un adempimento dovuto.

Il complesso delle attività di vigilanza, di vidimazione. di verificazione dall'ordinamento agli uffici è, nel suo insieme, sotteso, in via esclusiva, diretta ed immediata, senza intermediazioni formali o sostanziali, all'accertamento della regolarità del servizio e, in caso di irregolarità, al promovimento delle azioni sopra accennate. Le funzioni già attribuite dall'ordinamento al pretore, inserite in questo sistema unitario di norme e volte anch'esse al conseguimento delle finalità di ordine pubblico perseguite dalle norme medesime, proprie, per loro natura, della figura del pubblico ministero, non possono che essere esercitate dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale, una volta che questo ufficio è stato autonomamente costituito.

Per il maggior grado di affidabilità e professionalità raggiunto dall'ufficiale dello stato civile nell'esercizio delle sue funzioni, e per gli inconvenienti che non poche volte si verificano nella pratica quotidiana, si è ritenuta la utilità di sopprimere nel disegno di legge che si propone la presenza dei testimoni nel compimento degli atti dello stato civile. Si fa eccezione per la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, nella quale (articolo 91) i testimoni hanno una partecipazione attiva, dovendo confermare con giuramento le dichiarazioni rese dagli sposi, e per la celebrazione del matrimonio (articolo 107 del codice civile), avuto riguardo alla solennità e ritualità della cerimonia.

Si è pure ritenuto di proporre la soppressione dell'adempimento della trascrizione dell'atto formato nel comune ove l'evento si è verificato nei registri del comune di residenza degli interessati (articoli 73, 131, 149 ultimo comma dell'attuale ordinamento

dello stato civile); ciò tenuto conto delle strette connessioni stabilite dalla legge fra gli uffici dello stato civile e di anagrafe, per cui questo deve essere tenuto informato di ogni evento riguardante lo status di un residente e l'informazione deve essere tempestivamente inserita nella scheda a lui intestata. Ma per la soppressione dell'adempimento vale ricordare, altresì, che la mobilità della popolazione e la frequenza dei trasferimenti di residenza rendono già attualmente inutile e superflua la trascrizione dell'atto originario nei registri di un comune ove la residenza dell'intestatario può essere (e lo è assai spesso) del tutto precaria. Resta fermo invece l'obbligo della continuità delle informative riguardanti lo status di una persona, da un ufficio di anagrafe all'altro, quando essa muti una o più volte residenza. Resta fermo, altresì, il punto che gli estratti e i certificati relativi all'atto originario possono essere rilasciati solo dall'ufficiale dello stato civile che formò l'atto medesimo.

I connotati dei registri dello stato civile, rispetto alle previsioni del legislatore del 1939, sono notevolmente cambiati. La possibilità di utilizzo di modi di scritturazione diversi da quello manuale, di impiego di fogli mobili, di varia disposizione grafica dei contenuti (purchè conformi alle prescrizioni ministeriali), consente un più agevole e sollecito adempimento dei compiti dell'ufficiale dello stato civile, mentre la soppressione dell'obbligo della trascrizione dell'atto originario nel comune di residenza dell'interessato ha reso possibile, dai registri di nascita, di matrimonio e di morte, la eliminazione di una serie di adempimenti e, per quelli di matrimonio, la eliminazione dell'adempimento ora previsto dall'articolo 125, quinto comma, n. 2, dell'attuale ordinamento dello stato civile.

Un gruppo di norme del disegno di legge che si propone (articoli da 41 a 44) riguardano atti dello stato civile, relativi a cittadini italiani, formati all'estero. Si è profondamente innovato, rielaborando l'articolo 51 dell'attuale ordinamento, sia tenendo conto dei nuovi principi di uguaglianza che hanno ispirato il legislatore nel regolare i

rapporti fra uomo e donna, sia considerando la necessità, determinata dalla pratica, di introdurre ulteriori criteri intermedi per la individuazione del comune competente a trascrivere in Italia le dichiarazioni di nascita e di morte e gli atti di matrimonio ricevuti e formati all'estero. Si è pure ritenuto di affermare esplicitamente il principio che gli atti formati all'estero relativi a cittadini o stranieri, che comunque abbiano rilevanza per l'ordinamento italiano, non possono essere trascritti se siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Si è infine precisato, a fronte di difficoltà sorte nella pratica, che ove sorgano dubbi riguardo alla legittimità o regolarità formale dell'atto da trascrivere o all'autorità competente ad emanarlo, l'ufficiale dello stato civile può acquisire elementi cognitivi ulteriori per i tramiti dell'ufficio straniero corrispondente, o del pubblico ministero, o delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o di quelle straniere in Italia.

Quando sussistano interessi meritevoli di tutela, di cui siano portatori cittadini stranieri legalmente residenti in Italia (che siano, cioè, in regola con le norme all'uopo stabilite), si ammette che gli atti dello stato civile ad essi relativi, formati all'estero, possano essere trascritti nei registri del comune di residenza, anche se irrilevanti per l'ordinamento italiano, previa una valutazione di merito del procuratore della Repubblica presso il tribunale e la conseguente eventuale autorizzazione (articolo 45). Lo stesso articolo ammette la trascrizione dei cosiddetti matrimoni consolari, celebrati, cioè fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, quando sussistano convenzioni in materia con il Paese cui detta autorità appartiene. Ancora con riguardo agli stranieri, si è ribadito il principio che nella formazione degli atti ad essi relativi, per quanto concerne il loro status e le relazioni di famiglia, si applica il diritto del Paese di appartenenza, fatto salvo il limite dell'ordine pubblico (articolo 48).

Ancora con riguardo alla trascrizione, si sono precisate alcune regole (articolo 46) per le quali le sentenze e i provvedimenti

giudiziali diversi dalle sentenze non possono essere trascritti se, rispettivamente, non sono passati in giudicato o non sono divenuti definitivi, nè, ove siano stati emessi all'estero, se non sono stati delibati dal giudice italiano nel caso che riguardino cittadini italiani, në qualora abbiano rilevanza per l'ordinamento italiano nel caso che riguardino cittadini stranieri. L'articolo 47 stabilisce i modi per la trasmissione all'ufficiale dello stato civile di provvedimenti ed atti in genere, formati o ricevuti da pubbliche autorità, che abbiano rilevanza per l'ordinamento e che debbono essere trascritti nei relativi registri. Prescrive altresì che se la prova dell'evento rilevante per lo stato civile risulta da sentenza penale, la trascrizione di questa è fatta ad iniziativa del pubblico ministero.

In materia di documenti che si presentano agli ufficiali dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, si è introdotta una norma (articolo 50, comma 1) in consonanza con quanto prescritto nelle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e in analogia con quanto previsto dall'articolo 97, ultimo comma, del codice civile, per la quale, ove i documenti occorrenti alla formazione di un atto non siano presentati dagli interessati, l'ufficiale dello stato civile. su loro domanda, provvede a richiederli alla pubblica amministrazione competente a rilasciarli, o li acquisisce direttamente se essi siano reperibili presso il suo stesso ufficio.

Si è innovato in materia di traduzione di documenti scritti in lingua straniera (articolo 53) e di spese occorrenti per la traduzione (articolo 26), salvo quanto disposto dalla legge in tema di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche, e si è regolata la materia della scritturazione di nomi di località straniere e di nomi stranieri delle persone (articolo 24).

La disciplina in tema di cittadinanza, per gli aspetti che interessano lo stato civile, è stata adeguata alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni (articoli da 54 a 59). Quest'ultima norma, in particolare, regola le competenze a ricevere le di-

chiarazioni e ad eseguire le trascrizioni previste negli articoli 54 e 55 ed a ricevere la prestazione del giuramento prevista nell'articolo 57.

Le iscrizioni e le trascrizioni nei registri di nascita sono elencate negli articoli 61 e 62. La materia è stata rivista e riordinata conformemente alle disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo.

Gli articoli 63, 64 e 65 considerano partitamente le dichiarazioni di nascita tempestive e quelle tardive e l'ipotesi di omessa dichiarazione. La presentazione del neonato, a dimostrazione della nascita, diversamente da come ora stabilito e conformemente alla prassi comunemente invalsa secondo cui l'evento della nascita il più delle volte è provato documentalmente o da dichiarazioni di persone qualificate, è stata prevista nel disegno di legge solo come eccezionale ed a specifica richiesta dell'ufficiale dello stato civile. Ove la dichiarazione sia stata omessa, l'atto di nascita è formato in conformità agli elementi contenuti nella sentenza del tribunale, emessa, con il procedimento di rettificazione, su richiesta del pubblico ministero. Della sentenza si deve fare menzione nell'atto, che viene inserito (non trascritto, come ora erroneamente, non essendovi dichiarante) nella parte seconda dei registri. Ad evitare possibili difformità e contaminazioni, è stabilito che dopo il rapporto fatto al procuratore della Repubblica per omessa dichiarazione, questa non possa più essere ricevuta dall'ufficiale dello stato civile.

Gli articoli 66 e 67 indicano le persone che sono tenute ad effettuare la dichiarazione di nascita, rispettivamente nei casi di filiazione legittima e di filiazione naturale.

L'articolo 68 regola la materia del nome, ed eventualmente del cognome, che si impone al nato, in tutti i suoi possibili aspetti. È stata qui introdotta esplicitamente, nel comma 1, una norma già presente e connaturata nell'ordinamento, tanto da non avere avuto bisogno, almeno sino ad ora, di una espressa enunciazione, secondo cui il figlio legittimo o legittimato porta il cognome del padre.

Con l'articolo 69 si è inteso risolvere nel modo più semplice e lineare un problema che da vario tempo assilla gli uffici dello stato civile: quello della unicità o pluralità dei prenomi attribuiti al nato. Si è così stabilito che al nato può essere imposto un solo prenome. Se questo è composito, i vari elementi debbono essere unificati in una sola locuzione. Possono essere attribuiti al nato anche prenomi aggiuntivi, ma di questi si fa menzione separata nell'atto di nascita ed essi non possono essere riportati in alcun documento emesso dall'ufficiale dello stato civile o di anagrafe o da un'amministrazione pubblica. Essi, così, compariranno soltanto nella copia integrale dell'atto di nascita.

Gli articoli da 71 a 74 regolano diffusamente la materia dei bambini trovati o nati da genitori non conosciuti, fra l'altro per quanto concerne l'affidamento ad un istituto di pubblica assistenza e la segnalazione da fare ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In caso di nascita avvenuta durante un viaggio per mare o per aria si fa diretto rinvio alle norme del codice della navigazione. Se si tratta di navi militari, il richiamo è fatto al regolamento per il servizio di bordo. In tutte queste ipotesi, ove sussista incompatibilità, prevalgono le norme del nuovo ordinamento, una volta che sia divenuto legge dello Stato. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, il capo del convoglio redige un processo verbale con le indicazioni prescritte per gli atti di nascita: tale verbale, per il tramite del capo della stazione di prima fermata del convoglio, è trasmesso all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, ove detta stazione si trovi in territorio italiano. Se la prima fermata del convoglio ferroviario ha luogo in territorio straniero, si provvederà secondo le leggi locali, essendo il personale viaggiante della cittadinanza del Paese attraversato. È infine regolata la competenza territoriale dell'ufficiale dello stato civile per la trascrizione degli atti e processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio per mare, per aria, per ferrovia, e per la ricezione di ogni

altra documentazione ad esse connessa (vedi per questa materia gli articoli da 75 a 77).

Gli articoli da 78 a 84 del disegno di legge disciplinano la materia dei riconoscimenti e delle dichiarazioni giudiziali di filiazione naturale. Detta materia ha avuto una sistemazione più organica e precisa dell'attuale: si sono introdotte particolari norme per il riconoscimento di figli nascituri, materia non adeguatamente trattata nel vigente ordinamento, e per la prestazione dell'assenso del figlio ultrasedicenne al riconoscimento, o del consenso, in caso di figlio infrasedicenne, da parte del genitore che per primo ha riconosciuto il minore.

In queste due ultime ipotesi si è ritenuto di ammettere il riconoscimento anche in difetto dell'assenso del figlio ultrasedicenne, salva la sua inefficacia sino a che l'assenso sia prestato, e di escludere, invece, la possibilità che il riconoscimento sia manifestato in mancanza del consenso dell'altro genitore.

Si è quindi precisato che l'assenso da parte del figlio possa essere espresso anche successivamente al riconoscimento, mentre il consenso dell'altro genitore deve essere prestato o contestualmente o antecedentemente.

Nel caso di riconoscimento di figlio nascituro si è mantenuto fermo il punto che il padre, ai sensi dell'articolo 250 del codice civile, non possa manifestare il riconoscimento se già non sia intervenuto quello della madre e se questa non abbia espresso il proprio consenso al riconoscimento medesimo. Si è introdotta qui una norma per la quale, se il riconoscimento dei futuri genitori non sia stato contestuale, quello del padre deve essere comunicato alla gestante: questa, in ogni caso, quando il parto sia avvenuto, deve dare notizia all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita del pregresso riconoscimento da parte sua o di entrambi i genitori per la prescritta annotazione nell'atto di nascita.

Esclusa la distinzione fra annotazioni in calce o in margine agli atti dello stato civile gli articoli 88 e 89 del vigente ordinamento

sono stati unificati. Le ipotesi di annotazione sono state adeguate al nuovo assetto della normativa.

Gli articoli da 87 a 89 riguardano i registri per le pubblicazioni di matrimonio e le iscrizioni e trascrizioni che in essi vengono eseguite. Gli articoli da 90 a 97 concernono la richiesta della pubblicazione di matrimonio e non necessitano di particolare segnalazione, fatta eccezione per l'articolo 97, che tratta della pubblicazione di matrimonio relativa a sposi che risiedano o abbiano risieduto all'estero. Qui, ben più diffusamente di quanto faccia l'attuale articolo 104 dell'ordinamento, si sono tenute presenti tutte le possibili ipotesi, ispirandosi al criterio di assicurare, secondo le diverse circostanze di fatto, la massima conoscibilità dell'imminente matrimonio nei luoghi ove gli sposi abbiano per un rilevante periodo di tempo soggiornato. Per il caso in cui il matrimonio sia da celebrare all'estero, dinanzi all'autorità consolare (articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) o dinanzi alle autorità locali, si applicano le norme dell'articolo 97 ove risulti che gli sposi o uno di essi, risiedendo all'estero, siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) di un comune, o non abbiano mai avuto residenza in Italia e neppure siano iscritti alle anagrafi di un comune, e sia pertanto inattuabile la previsione di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 115 codice civile.

Gli articoli da 107 a 111 dell'ordinamento vigente debbono ritenersi implicitamente abrogati a seguito della entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e della nuova formulazione degli articoli 84, 87, 89, 90 e 100 del codice civile.

Gli articoli da 98 a 105 del disegno di legge riguardano le modalità della pubblicazione del matrimonio e non richiedono particolari esplicazioni.

Gli articoli da 106 a 110 trattano delle opposizioni al matrimonio e seguono, in linea di massima, l'attuale formulazione. Si è aggiunta, all'articolo 106, l'ipotesi di sospensione della celebrazione prevista dall'articolo 85, secondo comma, del codice

civile. L'articolo 100 regola più precisamente e più diffusamente dell'attuale ordinamento i casi in cui vi sia stata richiesta di celebrazione in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106 del codice civile e l'opposizione sia stata notificata all'ufficiale richiedente o all'ufficiale richiesto. L'articolo 109 considera l'ipotesi di opposizione al matrimonio da celebrare davanti ad un ministro di culto diverso da quello cattolico, essendo quest'ultimo caso già regolato dagli articoli 7, 11 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Gli articoli da 111 a 119 trattano dei registri e degli atti di matrimonio, tenuto conto modificazioni legislative nell'ordinamento e di quelle formulate nell'attuale progetto. Si è soppressa, pertanto, la serie B della parte seconda dei registri nonchè l'ipotesi di cui al n. 2) del comma quinto dell'attuale articolo 125. mentre, nell'articolo 112 del disegno di legge si sono aggiunti i casi dei cosiddetti matrimoni consolari, quelli dei matrimoni celebrati a norma del codice della navigazione, quelli delle sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È stata soppressa, nell'articolo 112, l'ipotesi prevista dall'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847, perchè ritenuta ormai superata dal decorso del tempo.

Gli articoli 113 e 114 sono stati formulati conformemente all'attuale assetto normativo. L'articolo 115 tratta dei matrimoni celebrati durante un viaggio per mare o per aria e delle competenze relative agli adempimenti per la trascrizione degli atti e per l'acquisizione degli allegati. L'articolo 116 considera le varie ipotesi di matrimonio contratto da sposo o sordo o muto, o sordomuto o da sposo che non conosca la lingua italiana.

L'articolo 119, che elenca i casi di annotazione negli atti di matrimonio, è sostanzialmente innovativo rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 133, considerando, altresì, le ipotesi delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni ed omologazioni, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni, dei ricorsi per separazione personale dei coniugi e per lo sciogli-

mento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle relative pronunce, delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del nome di uno dei coniugi.

Il titolo VII del disegno di legge (articoli 120-133) tratta dei registri e degli atti di morte. Si è soppressa, per le ragioni indicate nella parte generale della relazione, la serie dei registri destinata a ricevere la trascrizione degli atti di morte avvenuta fuori del luogo in cui il defunto aveva la sua residenza.

L'articolo 121 è stato formulato conformemente alle modifiche portate alla disciplina sulla iscrizione e trascrizione degli atti di morte.

L'articolo 122 attribuisce all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il cadavere è stato deposto, nel caso in cui si ignori il luogo della sua morte, la competenza alla formazione dell'atto.

L'articolo 124, e gli altri articoli correlati, non parlano più di «sepoltura» del cadavere ma di «inumazione», «tumulazione» o «cremazione», quali trattamenti previsti per la definitiva consumazione della salma dall'articolo 3 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, mentre per gli altri trattamenti previsti dal medesimo articolo si è ritenuto di lasciarne la regolamentazione alle norme vigenti.

L'articolo 125 considera l'ipotesi in cui un cadavere sia stato inumato, tumulato o cremato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile. Se l'atto di morte non sia stato già formato, esso deve essere redatto in conformità agli elementi contenuti nella sentenza del tribunale.

Gli articoli 126 e 127 trattano, rispettivamente, le diverse ipotesi in cui risultino elementi per ritenere la morte dipendente da reato o da causa violenta, mentre l'articolo 128 tratta l'ipotesi in cui non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere o i cadaveri. Gli articoli 129 e 130 regolano le ipotesi di morte avvenuta durante un viaggio per mare, per aria o per ferrovia e le rispettive competenze per la trascrizione degli atti e dei processi verbali. Se la prima fermata del convoglio ferroviario ha luogo in territorio straniero, si provvederà secondo le leggi locali, essendo il personale viaggiante della cittadinanza del Paese attraversato.

L'articolo 131 tratta della annotazione della morte nell'atto di nascita del defunto e delle altre annotazioni dovute, riformulando l'attuale testo dell'articolo 149.

Si è ritenuto di lasciare pressochè intatta la disciplina dei cambiamenti di prenome e di cognome (titolo VIII), salvi gli aggiustamenti resi necessari dalla disposizione dell'articolo 69 ed alcune modificazioni formali. Si è preso atto, infatti, che tale disciplina non ha dato luogo, nel corso degli anni, ad inconvenienti di sorta e, peraltro, non richiede adeguamenti e modificazioni normative, fatta eccezione per quella che ha sostituito la competenza del Ministro di grazia e giustizia a quella del Presidente della Repubblica nella emanazione del decreto di concessione delle aggiunte o dei cambiamenti di cognome (legge 12 gennaio 1991, n. 13).

Il titolo IX tratta delle rettificazioni e delle altre procedure giudiziali relative agli atti dello stato civile. Nella previsione dell'articolo 145, sono state comprese tutte le ipotesi in cui si debba provvedere, da parte del tribunale, in ordine ad un atto dello stato civile o ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di compiere un adempimento a lui richiesto.

Gli articoli da 145 a 150 contengono le norme processuali che regolano la materia, estendendole agli atti formati all'estero dall'autorità diplomatica o consolare o dall'autorità locale, e individuando, in quest'ultimo caso, il tribunale competente a provvedere.

Il titolo X tratta delle annotazioni. Si è soppressa, perchè riconosciuta inutile e priva di giustificazione, la distinzione fra annotazioni da fare in margine e annotazioni da fare in calce all'atto di stato civile e si è disposto (articolo 154) che esse vadano

eseguite l'una di seguito all'altra in margine ed in calce all'atto stesso. Si è regolata (articolo 152, comma 4) nel modo più spedito ed agevole l'ipotesi in cui l'annotazione debba essere eseguita da un ufficiale dello stato civile diverso da quello che ha ricevuto l'atto da annotare e si è disposto che, in tal caso, sia quest'ultimo ufficiale a trasmettere al competente procuratore della Repubblica avviso dell'atto da annotare: il procuratore della Repubblica provvede per l'annotazione, sentito, ove occorra, l'ufficiale dello stato civile del comune ove l'annotazione deve essere eseguita. Ove le annotazioni siano da eseguire su fogli sciolti (articolo 154, comma 5), esse possono essere scritte a mano o con macchina per scrivere o con elaboratore elettronico: in quest'ultimo caso esse possono essere memorizzate ed utilizzate per il rilascio di estratti o certificati.

Salva la modifica della competenza ad eseguirle, di cui si è già parlato, le verificazioni degli atti dello stato civile sono regolate in modo conforme a quanto attualmente stabilito (titolo XI).

Il titolo XII tratta degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati con gli opportuni aggiustamenti ma, nella sostanza, in modo conforme all'attuale disciplina. Questa è stata integrata con la possibilità che le amministrazioni comunali utilizzino sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente di estratti e certificati (articolo 162), in osservanza al disposto dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e con la possibilità che gli ufficiali dello stato civile rilascino copia dei documenti allegati ai registri, che rimangono affidati alla loro custodia (articolo 163). Si è altresì stabilito (articolo 165, comma 2) che dei diritti di stato civile spettanti ai comuni una percentuale sia destinata alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali dello stato civile.

Il titolo XIII tratta delle sanzioni a carico degli ufficiali dello stato civile inadempienti alle disposizioni dell'ordinamento e della relativa procedura per la loro applicazione.

Il titolo XIV tratta delle disposizioni finali.

# **DISEGNO DI LEGGE**

# TITOLO I

# DEGLI UFFICI E DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE

# Art. 1.

- 1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
- 2. Il sindaco o chi in sua vece regge il comune è ufficiale dello stato civile.
- 3. Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ad uno o più consiglieri od assessori comunali, al segretario comunale, ad impiegati di ruolo del comune, a persone che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
- 4. Le funzioni relative alla celebrazione di matrimoni e alla prestazione del giuramento ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere delegate soltanto ai consiglieri, agli assessori comunali, a persone che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

# Art. 2.

- 1. Il sindaco, nelle ipotesi previste dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile nella circoscrizione territoriale di sua competenza anche al presidente del consiglio circoscrizionale o, se non siano stati costituiti gli organi di decentramento comunale, anche ad un consigliere od assessore comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
- 2. Quando le funzioni di ufficiale dello stato civile sono state delegate a norma del comma 1, in ciascuno degli ambiti territo-

riali cui la delegazione si riferisce è istituito un separato ufficio dello stato civile con decreto del Ministro di grazia e giustizia, distinto da un numero progressivo.

3. Possono essere istituiti separati uffici dello stato civile anche quando non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ma sussistano manifeste ragioni di opportunità. In questi casi la delegazione delle funzioni di ufficiale dello stato civile può essere fatta, per ciascun ambito territoriale da determinare nel decreto istitutivo, ad uno o più consiglieri od assessori comunali, ad impiegati del comune, a persone che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale. Si applica il comma 4 dell'articolo 1.

# Art. 3.

- 1. Ogni delegazione deve essere accettata dal delegato se non sia fatta al segretario comunale o a un dipendente del comune o al presidente del consiglio circoscrizionale o al consigliere od assessore comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri o nelle frazioni.
- 2. La delegazione deve essere previamente comunicata al prefetto ed approvata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale.
- 3. L'atto di delegazione deve farsi in tre originali e su di essi è apposta l'approvazione del procuratore della Repubblica; uno di essi è depositato presso la cancelleria del tribunale, l'altro negli archivi comunali ed è conservato fra gli atti dello stato civile, il terzo è conservato presso la procura della Repubblica.

# Art. 4.

1. La delegazione non priva il sindaco della sua qualità di ufficiale dello stato civile; egli può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o di impedimento del delegato.

- 2. La delegazione dura finchè non è revocata. Essa decade, in caso di rinnovo dell'amministrazione comunale limitatamente ai consiglieri e agli assessori comunali, a far tempo dall'assunzione della carica da parte dei nuovi amministratori; decade altresì, riguardo al presidente del consiglio circoscrizionale, in caso di rinnovo di quest'ultimo.
- 3. La delegazione può essere rinunciata, se non sia stata fatta al segretario comunale o a un dipendente del comune o al presidente del consiglio circoscrizionale o al consigliere od assessore comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni dalla sua notificazione al sindaco, salvo che nel frattempo non si sia provveduto alla sostituzione nella delegazione.
- 4. L'atto di revocazione e quello di rinuncia sono depositati negli archivi comunali ed il sindaco dà comunicazione di tali atti al prefetto e ne invia copia autentica al procuratore della Repubblica e alla cancelleria del tribunale.

# Art. 5.

- 1. Sono svolti annualmente, in sede provinciale, a cura del Ministero dell'interno, d'intesa con quello di grazia e giustizia, corsi di preparazione e di aggiornamento professionale per l'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, cui possono partecipare gli impiegati di ruolo del comune e le persone che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
- 2. Al termine dei corsi i partecipanti sostengono un esame dinanzi ad una commissione nominata dal presidente della corte di appello; coloro che superano l'esame ricevono dal Ministero dell'interno un attestato dal quale risulta la loro idoneità all'esercizio delle funzioni o la frequenza con profitto ai corsi di aggiornamento e sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.
- 3. I criteri per l'organizzazione dei corsi, la indicazione delle materie in esame, la

composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Art. 6.

- 1. Sono idonei ad essere delegati all'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il presidente del consiglio circoscrizionale e il segretario comunale.
- 2. Sono ritenuti idonei ad essere delegati all'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile coloro che abbiano esercitato per almeno cinque anni dette funzioni, anche in comuni diversi, secondo quanto certificato dalle amministrazioni comunali, nonchè coloro che abbiano già esercitato le dette funzioni anche in comuni diversi ed abbiano frequentato con profitto, prima della data di entrata in vigore della presente legge, uno o più corsi organizzati dal Ministero dell'interno per la preparazione e l'aggiornamento degli ufficiali dello stato civile.

# Art. 7.

- 1. Quando nel comune non vi sono persone che hanno ottenuto l'attestato di idoneità di cui all'articolo 5, il sindaco delega le funzioni di ufficiale dello stato civile discrezionalmente, a norma degli articoli 1 e
- 2. Il sindaco può delegare anche altre persone, ma in tal caso è tenuto a motivare il provvedimento con il quale designa altra persona non munita dell'attestato o, fra più persone munite dell'attestato, preferisce l'una all'altra.
- 3. Il provvedimento con il quale è revocata la delegazione a persona munita dell'attestato dev'essere motivato.

# Art. 8.

- 1. L'ufficiale dello stato civile:
- a) riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile;
- b) custodisce e conserva i registri e qualunque atto che vi si riferisce;
- c) rilascia gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono da Paese estero o quando sono depositati in originale.
- 2. Il sindaco può delegare le attribuzioni di cui alla lettera c) del comma 1 al segretario comunale o ad impiegati del comune. La delegazione è approvata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, e devono essere osservate le formalità di cui all'articolo 3, comma 3.

# Art. 9.

1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, o i suoi parenti, o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo, intervengono come dichiaranti.

# Art. 10.

- 1. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri dello stato civile possono rilasciare estratti o certificati soltanto nei seguenti casi:
- a) quando sono smarriti o sono stati distrutti i corrispondenti registri del comune;
- b) quando nel registro esistente nell'ufficio comunale manca l'atto che si trova nel registro corrispondente presso di loro depositato;
- c) quando l'atto esistente nel registro dell'ufficio comunale non è conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale.
- 2. I fatti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficio dello stato civile.

- 21 -

- 3. La difformità indicata nella lettera c) del comma 1 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficio di stato civile.
- 4. Se sono smarriti o sono stati distrutti i documenti allegati a ciascun atto, conservati negli archivi comunali, il cancelliere del tribunale può rilasciare copia autentica della riproduzione conforme che di essi esiste presso il suo ufficio. Il fatto dello smarrimento o della distruzione è accertato, occorrendo, con certificato dell'ufficio dello stato civile.
- 5. I cancellieri dei tribunali possono rilasciare copia autentica dei documenti allegati ai registri dello stato civile, già depositati presso i loro uffici prima della data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento.
- 6. I cancellieri dei tribunali e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare in calce agli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità con i registri da essi custoditi.

# Art. 11.

1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge le autorità diplomatiche e consolari, i comandanti di nave marittima e i commissari di bordo, o coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 12.

1. Nella zona delle operazioni di guerra le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate, alle persone che si trovano al loro seguito e ai prigionieri e per gli atti delle nascite da donne al seguito delle forze armate, sono esercitate dalle autorità indicate nella legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e secondo le formalità ivi stabilite.

# Art. 13.

- 1. Le autorità diplomatiche e consolari possono rilasciare gli estratti e i certificati che concernono gli atti contenuti nei loro registri di stato civile e le copie dei relativi allegati.
- 2. Gli estratti e i certificati innanzi indicati possono essere rilasciati anche dal Ministero degli affari esteri in base ai registri presso di esso depositati, nei casi in cui risulta che le copie spedite a termini dell'articolo 43 dalle autorità diplomatiche e consolari non sono state regolarmente trascritte nei registri, ovvero allorquando esiste una differenza tra l'originale e la copia trascritta.

# Art. 14.

- 1. Gli ufficiali dello stato civile si devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia.
- 2. Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori della Repubblica presso i tribunali, con i quali devono corrispondere per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

# TITOLO II

# DELLE NORME GENERALI RELATIVE AI REGISTRI ED AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

# Art. 15.

- 1. In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
  - a) di cittadinanza:
  - b) di nascita;
  - c) di matrimonio;
  - d) di morte.
- 2. I registri, composti da fogli di formato uniforme in tutto lo Stato, sono tenuti in doppio originale.

3. Ciascun comune si deve dotare annualmente dei registri formati secondo le disposizioni di questo titolo.

#### Art. 16.

- 1. I registri per gli atti di nascita, di matrimonio, di morte sono costituiti da due parti: la prima composta da fogli su cui gli atti sono formati utilizzando i moduli predisposti dal Ministro di grazia e giustizia e riempiendo i tratti vacanti di questi secondo le formule stabilite dal Ministro medesimo, con proprio decreto; la seconda composta da fogli su cui gli atti sono formati in parte allo stesso modo e in parte senza l'ausilio di moduli.
- 2. I registri di cittadinanza sono composti da fogli su cui gli atti sono formati senza l'ausilio di moduli, utilizzando le formule stabilite dal Ministro di grazia e giustizia.

# Art. 17.

- 1. I registri possono essere composti da fogli in bianco da riempire al momento della compilazione dell'atto o recare già stampati, su ciascun foglio, i moduli predisposti dal Ministro di grazia e giustizia. Nel primo caso i registri possono essere previamente rilegati in volume.
- 2. Se sono utilizzati fogli separati, questi, al termine di ciascun giorno, devono essere riuniti in fascicolo, mediante un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione definitiva del registro deve avvenire non appena utilizzati tutti i relativi fogli e, se i fogli non sono stati tutti utilizzati, alla fine di ogni anno.

# Art. 18.

- 1. I fogli dei registri sono numerati progressivamente.
- 2. Se i registri sono costituiti in parti, queste possono avere una numerazione distinta dei fogli che le compongono; ma ciascuna parte e, se suddivisa in serie, cia-

scuna serie devono avere una speciale numerazione degli atti che contengono ed un distinto verbale di chiusura.

3. Il numero d'ordine progressivo di ciascun atto deve essere indicato in margine e di contro alla prima linea; sotto il numero devono essere indicati il cognome e il prenome della persona alla quale l'atto si riferisce e, negli atti di nascita, anche il sesso. In caso di difformità tra queste indicazioni e quelle contenute nell'atto, si dà prevalenza al contenuto dell'atto.

#### Art. 19.

- 1. I registri già rilegati in volume, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, o da un segretario o da un vice procuratore onorario da lui delegato, il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli esso è composto.
- 2. I fogli sciolti destinati alla compilazione degli atti, prima di essere posti in uso, sono pure vidimati dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, o da un segretario o da un vice procuratore onorario da lui delegato, il quale nella pagina che costituisce il frontespizio del registro indica di quanti fogli questo sarà composto.
- 3. Per le vidimazioni il sindaco di ogni comune trasmette al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri ed i fogli occorrenti per l'anno successivo. I registri ed i fogli vidimati sono restituiti al sindaco non oltre il 15 dicembre. Il procuratore della Repubblica, o chi da lui delegato, ha facoltà di recarsi presso il comune per la vidimazione dei registri, nel rispetto dei termini indicati.

# Art. 20.

1. L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche regi-

stro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale per la vidimazione, a norma dell'articolo 19.

- 2. Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo è un supplemento di altro registro corrispondente.
- 3. Il registro suppletivo si pone in uso soltanto quando è esaurito il registro principale.
- 4. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 27, facendo risultare che al registro segue un supplemento.
- 5. La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnalati in margine gli atti del registro principale, è continuata nel registro suppletivo.

# Art. 21.

- 1. Se l'autorità giudiziaria ordina il trasporto di un registro nei propri uffici, l'ufficiale dello stato civile, con verbale scritto e sottoscritto immediatamente dopo l'ultimo atto, indica il numero degli atti iscritti nel registro e provvede senza indugio a porre in uso il registro suppletivo secondo le norme dell'articolo 20.
- 2. Appena riavuto il registro principale, l'ufficiale dello stato civile chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi nel registro principale, continuando sempre le serie progressive di numeri con cui gli atti sono segnati nel registro suppletivo.

# Art. 22.

1. Il primo atto che si riceve in un registro è steso nella pagina immediatamente successiva a quella in cui è contenuta la menzione fatta dal procuratore della Re-

pubblica presso la pretura circondariale del numero dei fogli di cui si compone o sarà composto il registro.

- 2. Gli altri atti sono stesi di seguito l'uno all'altro, seguendo la numerazione progressiva dei fogli.
- 3. Gli spazi di ciascun foglio rimasti in bianco e le linee di ciascun atto non interamente scritte sono immediatamente coperti da righe orizzontali o trasversali indelebili.
- 4. Le date e ogni altra indicazione numerica sono scritte in lettere per esteso.

# Art. 23.

- 1. Nei registri, ogni scritturazione è fatta con carattere chiaro, senza abbreviature, raschiature o parole soprascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
- 2. Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti.
- 3. La scritturazione degli atti può essere fatta a mano, o con macchina per scrivere o con elaboratore elettronico purchè, in questi casi, siano rispettate le norme stabilite con successivo regolamento del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 4. Gli atti possono essere memorizzati elettronicamente, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui al comma 3; le memorie possono essere utilizzate per il rilascio degli estratti e dei certificati dello stato civile.

# Art. 24.

- 1. Gli atti iscritti nei registri sono stesi in lingua italiana, salvo quanto previsto dalla legge in materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.
- 2. I nomi di località stranieri sono scritti nella corrispondente forma italiana, ove questa esista; diversamente, sono scritti nella loro forma originale.
- 3. I nomi stranieri delle persone sono scritti nella loro forma originale, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza; ove i nomi siano composti da caratteri diversi da quelli latini, si provvede alla loro translitterazione nei modi stabiliti dall'articolo 53.

# Art. 25.

1. Gli atti che per le particolarità del caso non si adattano ai moduli prediposti dal Ministro di grazia e giustizia, si scrivono per intero sui fogli in bianco seguendo nella loro compilazione, per quanto è possibile, le formule stabilite.

# Art. 26.

- 1. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente ordinato; altrimenti è brevemente riassunto.
- 2. Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che è stato trascritto.
- 3. La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente.
- 4. L'ufficiale dello stato civile fa risultare in ogni caso la persona o l'autorità richiedente.
- 5. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in italiano nei modi stabiliti dall'articolo 53.

6. Le spese della traduzione, salvo che questa sia stata eseguita a cura della parte interessata, sono a carico del comune nei cui registri la trascrizione deve essere effettuata.

# Art. 27.

1. I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del 1º gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro.

# Art. 28.

- 1. Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma, per ciascun originale di essi, un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'articolo 155, deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore della Repubblica presso il tribunale per il deposito nella cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali è unito il rispettivo indice.
- 2. Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.

# Art. 29.

- 1. Oltre l'indice annuale, l'ufficiale dello stato civile nel mese di febbraio dell'anno successivo ad ogni decennio forma in doppio esemplare un indice per il decennio stesso, giusta il modulo stabilito ai sensi dell'articolo 28.
- 2. Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune e

l'altro si trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Nei comuni in cui vi sono più uffici di stato civile l'indice decennale è formato soltanto dall'ufficio primo e deve comprendere gli atti contenuti nei registri di tutti gli uffici.

# Art. 30.

1. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i provvedimenti del caso.

#### Art. 31.

1. Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale e si munisce, secondo le norme dell'articolo 30, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.

# Art. 32.

- 1. Se uno solo degli originali in corso è smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale provvede affinchè, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica presso il tribunale quando è smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria ovvero non risulti firmato dall'ufficiale dello stato civile uno degli originali.
- 2. Se è smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
- 3. La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito è vidimata dal pro-

curatore della Repubblica presso il tribunale.

4. La spesa della copia è a carico del comune o dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.

#### Art. 33.

- 1. Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli articoli 132, comma primo, e 452 del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano rifatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di due persone informate e degne di fede, sentite le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.
- 2. La disposizione di cui al comma ! si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'articolo 132, comma 2, del codice civile, purchè risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

# Art. 34.

- 1. Nel caso di distruzione dei registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo 33, può essere disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal pretore e composte dal sindaco, o da chi ne fa le veci, da un Ministro di culto e dal segretario comunale.
- Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 33.
- 3. Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccol-

gono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti, deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.

4. Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti, salvo la facoltà dell'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.

# Art. 35.

- 1. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.
- 2. Ove in un comune siano stati istituiti separati uffici dello stato civile, l'atto può essere formato presso l'ufficio di competenza o presso l'ufficio primo.

# Art. 36.

1. L'ufficiale dello stato civile quando riceve un atto dichiara tale sua qualità. Se egli non è il sindaco, lo enuncia, anche se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero per delegazione.

# Art. 37.

1. Gli atti dello stato civile, oltre quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione e la residenza delle

persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti, delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono e dei testimoni, ove richiesti, e i documenti presentati dalle parti.

- 2. Gli atti di nascita e di morte, e quelli relativi alla cittadinanza, devono enunciare, altresì, la paternità e la maternità, se conosciute, delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono.
- 3. I documenti, di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile, devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità da cui emana e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
- 4. L'ufficiale dello stato civile non può enunciare negli atti di cui è richiesto se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

# Art. 38.

1. Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale. Questo può risultare da scrittura privata autenticata, quando non è espressamente stabilito che deve risultare da atto pubblico.

# Art. 39.

- 1. L'atto, appena compiuto, è letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, ove richiesti, i quali devono immediatamente sottoscriverlo nei due originali insieme con lo stesso ufficiale dello stato civile. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.
- 2. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
- 3. Se, iniziata redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.

- 4. L'atto è chiuso con la firma dell'ufficiale dello stato civile e, dopo chiuso, non può subire variazioni.
- 5. Quando la legge richiede per la formazione dell'atto l'intervento del segretario comunale, questi può delegare un impiegato del comune; il segretario comunale od il suo delegato deve sottoscrivere l'atto dopo l'ufficiale dello stato civile.

#### Art. 40.

- 1. La dichiarazione formulata da persona che non conosce la lingua italiana è ricevuta dall'ufficiale dello stato civile per mezzo di un interprete, che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.
- 2. La dichiarazione è ricevuta per iscritto se la persona è sordomuta e sa leggere e scrivere; se essa non sa o non può leggere e scrivere, la dichiarazione è ricevuta nei modi indicati nel comma 1.
- 3. La dichiarazione è pure ricevuta per iscritto se la persona è muta e sa scrivere; se essa non sa o non può scrivere, la dichiarazione è ricevuta nei modi indicati nel comma 1.
- 4. La dichiarazione è ricevuta verbalmente se la persona è sorda e sa leggere; se essa non sa o non può leggere, la dichiarazione è ricevuta nei modi indicati nel comma 1.
- 5. Dei modi usati per ricevere la dichiarazione l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto attestando, a seconda dei casi, che il dichiarante ha ricevuto lettura o ha preso direttamente visione dell'atto formato, prima della sua sottoscrizione; nelle ipotesi previste nei commi 2 e 3 il foglio che contiene la dichiarazione, una volta che questa sia stata iscritta nel registro, è inserito nel fascicolo degli allegati al registro medesimo.

# Art. 41.

1. I cittadini che si trovano fuori dello Stato devono fare, secondo le norme stabi-

lite dalla presente legge, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte all'autorità consolare che adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile nel luogo in cui tali fatti sono avvenuti.

2. Le dichiarazioni devono invece farsi con le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, ovvero se manca sul luogo l'autorità consolare. In questi casi copia autentica dell'atto è subito trasmessa a cura del dichiarante all'autorità competente.

# Art. 42.

1. La celebrazione del matrimonio fuori dallo Stato tra cittadini oppure tra cittadini e stranieri può essere compiuta con l'osservanza delle norme stabilite dal codice civile innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente a norma della legge consolare ovvero con le forme stabilite dalla legge del luogo innanzi all'autorità competente, salvo in quest'ultimo caso l'osservanza del comma 2 dell'articolo 41 per quanto riguarda la trasmissione della copia dell'atto.

# Art. 43.

- 1. Le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere, ai fini della trascrizione, copia degli atti da loro formati o a loro pervenuti all'ufficio dello stato civile competente, secondo le seguenti norme:
- a) gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultima residenza comune del padre e della madre del bambino; ove i genitori, entrambi cittadini, avessero, od abbiano, residenze diverse in Italia, all'ufficio dello stato civile del comune di residenza della madre; ove i genitori, di cui uno solo cittadino, avessero, od abbiano, residenze diverse in Italia, all'ufficio dello stato civile del comune di residenza del genitore cittadino; ove uno solo dei genitori avesse, od abbia, residenza in Italia, all'ufficio dello stato civile del comune di residenza di lui; ove nessuno dei

genitori avesse, od abbia, residenza in Italia, all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto l'atto di nascita del padre o, in mancanza, della madre o, subordinatamente, dell'avo paterno o, in mancanza, dell'avo materno:

- b) gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultima residenza degli sposi; ove questi avessero, od abbiano, residenze in comuni diversi, ad entrambi gli uffici, dando ad essi comunicazione del doppio invio; ove solo uno degli sposi avesse, od abbia, residenza in Italia, all'ufficio dello stato civile del comune di residenza di lui; se non vi sia stata, o non vi sia, residenza in Italia, agli uffici dello stato civile ove furono iscritti o trascritti gli atti di nascita degli sposi;
- c) gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultima residenza del defunto; se non vi sia stata residenza in Italia, all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto l'atto di nascita del defunto.
- 2. In mancanza delle indicazioni anzidette, gli atti sono trasmessi per la trascrizione all'ufficio dello stato civile del comune in cui l'interessato ha stabilito o intende stabilire la propria residenza; in difetto, all'ufficio dello stato civile del comune di Roma.

#### Art. 44.

- 1. Gli atti relativi a cittadini italiani, formati all'estero dinanzi all'autorità locale, e quelli, pure formati all'estero, relativi a cittadini stranieri, che abbiano rilevanza per l'ordinamento italiano, non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
- 2. Quando, in ordine alla competenza, dell'autorità emanante o alla legittimità del loro contenuto o alla regolarità formale, sorgano dubbi, l'ufficiale dello stato civile può acquisire elementi ulteriori, o comunicando direttamente con il corrispondente ufficio dello Stato estero, o per il tramite del pubblico ministero o delle rappresen-

tanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani all'estero o delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari stranieri in Italia.

#### Art. 45.

- 1. Possono essere trascritti atti dello stato civile formati all'estero, relativi a cittadini stranieri legalmente residenti in Italia, quando ricorrano interessi meritevoli di tutela.
- 2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri, quando sussistano convenzioni in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
- 3. La trascrizione viene effettuata su richiesta degli interessati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

# Art. 46.

- Le sentenze sono trascritte dopo che sono passate in giudicato.
- 2. I provvedimenti giudiziali diversi dalle sentenze sono trascritti dopo che sono divenuti definitivi.
- 3. I provvedimenti emessi dal giudice straniero sono trascritti quando sono relativi a cittadini italiani o, pur essendo relativi a cittadini di Stati esteri, hanno rilevanza per l'ordinamento italiano; in entrambi i casi essi devono essere stati dichiarati efficaci dall'autorità giudiziaria.

# Art. 47.

1. Le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che vanno trascritti a norma della presente legge devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere dell'ufficio giudiziario che li ha pronunciati, entro venti giorni dal loro passaggio in giudicato o da quando sono

divenuti definitivi, all'ufficiale dello stato civile competente per la trascrizione.

- 2. Le autorità a ciò designate dalla legge, diverse dall'autorità giudiziaria, le quali emettono provvedimenti, attestazioni o comunicazioni che debbono essere trascritti, o formano o ricevono atti relativi allo stato civile che pure debbono essere trascritti, ne trasmettono prontamente copia autentica all'ufficiale dello stato civile competente.
- 3. Se la prova dell'evento rilevante per lo stato civile risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica è fatta ad iniziativa del pubblico ministero.

#### Art. 48.

1. Nella formazione di atti relativi a persone di cittadinanza straniera si applica, riguardo alle indicazioni sul loro stato e sulle relazioni di famiglia, il diritto del Paese di appartenenza, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

# Art. 49.

1. L'ufficiale dello stato civile, se rifiuta di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione od altro adempimento, deve rilasciare al richiedente un certificato con la indicazione dei motivi del rifiuto.

# TITOLO III

# DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

# Art. 50.

1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti sono da lui acquisiti e formano gli allegati degli atti stessi. Qualora i documenti

occorrenti per le formazione di un atto non siano presentati dagli interessati, l'ufficiale dello stato civile, su loro domanda, provvede a richiederli alla pubblica amministrazione competente a rilasciarli, o li acquisisce direttamente se essi siano reperibili presso il suo stesso ufficio o presso altro ufficio del comune di appartenenza.

- 2. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo da conservare negli archivi comunali insieme con il registro al quale si riferiscono.
- 3. Sul fascicolo degli allegati l'ufficiale dello stato civile indica:
- a) il nome e cognome di coloro a cui l'atto si riferisce;
- b) il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;
- c) il numero e la natura dei documenti che vi sono inclusi.

# Art. 51.

- 1. I fascicoli che contengono gli allegati si riuniscono in quattro volumi corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.
- 2. I detti fascicoli sono per ciascun volume distinti con un numero progressivo conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.
- 3. Gli allegati di ciascuno dei quattro volumi sono microfilmati, o riprodotti con altre idonee tecnologie, a cura e spese del comune, secondo modalità da stabilire con successivo regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i supporti, muniti dell'attestazione di conformità agli atti originali, sono trasmessi al procuratore della Repubblica insieme con il corrispondente registro per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

#### Art. 52.

- 1. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, sempre che non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, devono essere costituiti da atti pubblici o copie autentiche o pubbliche certificazioni.
- 2. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non disposta diversamente da convenzioni internazionali.

# Art. 53.

- 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita a cura della parte interessata e deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
- 2. Se non vi abbia provveduto la parte, l'ufficiale dello stato civile o il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale nomina d'ufficio un interprete per la traduzione. Questa deve essere confermata con giuramento.
- 3. Quando non è possibile provvedere nel modo indicato nel comma 2, la traduzione si richiede all'ufficio traduzioni del Ministero di grazia e giustizia o a quello del Ministero dell'interno.
- 4. Per le spese della traduzione si applicano le disposizioni dell'articolo 26, comma 6.

# TITOLO IV DEI REGISTRI DI CITTADINANZA

# Art. 54.

1. Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge.

#### Art. 55.

- 1. Nei registri di cittadinanza si trascrivono:
- a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita;
- b) le comunicazioni e le attestazioni relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
- c) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana:
- d) le dichiarazioni indicate nell'articolo 54, quando sono state fatte all'estero all'autorità diplomatica o consolare;
  - e) le sentenze di rettificazione.
- 2. Gli atti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 devono essere trascritti per intero.

# Art. 56.

1. Nelle dichiarazioni prevedute nell'articolo 54 e nella lettera d) dell'articolo 55 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per le quali crede di poterle fare.

#### Art. 57.

- 1. L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto nell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
- 2. Il giuramento, nel termine stabilito dalla legge, deve essere prestato dinanzi all'autorità competente, che lo riceve previa ammonizione sull'importanza morale e civile dell'atto. Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale iscritto nei registri di cittadinanza; di esso è fatta menzione nell'atto di trascrizione del decreto di concessione.
- 3. Se il giuramento è stato prestato dinanzi all'autorità diplomatica o consolare, questa deve trasmettere copia del relativo processo verbale all'ufficiale dello stato ci-

vile competente per la trascrizione del decreto di concessione.

#### Art. 58.

1. L'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza nello Stato, deve immediatamente trasmetterne copia all'ufficio dello stato civile del comune nel quale la trascrizione deve avere luogo.

# Art. 59.

- 1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento di cui agli articoli del presente titolo sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune ove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
- 2. Le trascrizioni sono eseguite nei registri di cittadinanza del comune ove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita o, infine, se egli è nato e residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato, o, in mancanza di indicazione, in quelli del comune di Roma.

#### TITOLO V

DEI REGISTRI DI NASCITA. DEGLI ATTI DI NASCITA. DEGLI ATTI DI RICONO-SCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

#### CAPO I

DEI REGISTRI DI NASCITA

# Art. 60.

1. La prima delle due parti dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte, rispettivamente, con le lettere A e B.

#### Art. 61.

- 1. Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui all'articolo 70.
- 2. Nella serie B della stessa parte prima si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'articolo 64.

#### Art. 62.

- 1. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
- a) i processi verbali di cui all'articolo
   71 relativi alla consegna di bambini trovati:
- b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
- c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, quando successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile:
- d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, quando anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile.
- 2. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
  - a) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
- b) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio per mare, per aria o per ferrovia;
- c) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
- d) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'articolo 73;
- e) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
- f) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati alla lettera b) del comma 1 e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;

- g) gli atti di assenso di cui alla lettera c) del comma 1, non ricevuti dall'ufficiale dello stato civile:
- h) gli atti di consenso di cui alla lettera
   d) del comma 1, non ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- i) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento del riconoscimento di filiazione naturale;
- i provvedimenti di legittimazione emessi dal giudice;
- m) le sentenze che accolgono la impugnazione della legittimazione;
- n) le dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità naturale;
- o) i decreti di adozione, cambiamento o aggiunta di prenome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
- p) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
- q) le sentenze di rettificazione e quelle di cui all'articolo 64.
- 3. Gli atti indicati nelle lettere da a) a d) nonchè nelle lettere g) ed h) del comma 2 devono essere trascritti per intero.
- 4. Nella parte seconda si inseriscono anche gli atti formati ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 149.

# CAPO II

Degli atti di nascita. Degli atti di riconoscimento dei figli naturali

# Art. 63.

- 1. La dichiarazione di nascita è resa all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.
- 2. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita e può anche, ove lo ritenga opportuno, esigere la presentazione del neonato.
- 3. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.

- 44 -

# Art 64.

- 1. Se la dichiarazione è fatta oltre il termine di cui all'articolo 63, l'ufficiale dello stato civile la iscrive nella serie B della parte prima dei registri di nascita e fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica.
- 2. L'atto così formato non acquista efficacia e non se ne può rilasciare estratto o certificato se non dopo che è stato dichiarato valido dal tribunale con il procedimento di rettificazione.
- 3. La sentenza del tribunale che provvede sulla dichiarazione stessa è annotata nell'atto relativo.

#### Art. 65.

- 1. L'ufficiale dello stato civile, quando è a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica. Egli forma l'atto di nascita in conformità agli elementi contenuti nella sentenza del tribunale data nel procedimento di rettificazione; la sentenza deve essere menzionata nell'atto ed inserita nel volume degli allegati.
- 2. Dal momento in cui ha fatto rapporto al procuratore della Repubblica, l'ufficiale dello stato civile non può più ricevere la dichiarazione tardiva di cui all'articolo 64.

# Art. 66.

- 1. La dichiarazione di nascita del figlio legittimo è fatta dal padre o dalla madre o da entrambi, o da persona munita di loro mandato speciale. In mancanza, sono tenuti alla dichiarazione, nell'ordine, il medico o l'ostetrico che hanno assistito al parto, o, se il parto è avvenuto in istituto o stabilimento, la persona delegata dal direttore di questi, o, infine, altra persona che è stata presente al parto.
- 2. L'atto relativo è esteso immediatamente dopo ricevuta la dichiarazione.

- 3. Il dichiarante, quando non è il medico o l'ostetrico, deve esibire il certificato sanitario di cui all'articolo 18, secondo comma, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921.
- 4. L'atto di nascita enuncia il comune, il luogo, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato, nonchè il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la professione e la residenza dei genitori.
- 5. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.

#### Art. 67.

- 1. La dichiarazione di nascita di figlio naturale può essere fatta da uno o da entrambi i genitori solo se questi abbiano riconosciuto o riconoscano contestualmente il figlio stesso. Nel primo caso al momento della dichiarazione deve essere prodotta copia autentica dell'atto di riconoscimento.
- 2. In mancanza di riconoscimento, la dichiarazione di nascita può essere fatta solo dalle altre persone indicate nel comma 1 dell'articolo 66 e nell'atto non deve essere inserita l'indicazione relativa ai genitori.
- 3. Se vi è riconoscimento, ma i genitori non provvedono alla dichiarazione di nascita, subentrano nell'obbligo di effettuarla le altre persone indicate nel comma 1 dell'articolo 66.

# Art. 68.

- 1. Il figlio ha il cognome del padre. Il figlio legittimato ha pure il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, con dichiarazione resa, entro sei mesi da tale data, dinanzi all'ufficiale dello stato civile. La dichiarazione è annotata nell'atto di nascita del legittimato.
- 2. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello

stato civile impone ad essi il prenome e il cognome.

- 3. Nel caso di figli legittimi o di figli naturali riconosciuti, se il dichiarante non dà il prenome al bambino, o sorge contrasto fra i dichiaranti, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
- 4. È vietato di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come prenome, prenomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche.
- 5. I prenomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i prenomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza.
- 6. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori è vietato d'imporre prenomi o cognomi che possono rivelare l'origine illegittima, ovvero cognomi stranieri, cognomi di importanza storica, appartenenti a famiglie illustri o note comunque nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
- 7. Se il dichiarante intende dare al bambino un prenome in violazione del divieto stabilito nel comma 4, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, impone egli stesso il prenome al bambino.
- 8. Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile, che impone il prenome ovvero il cognome al bambino, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.

#### Art. 69.

1. Al bambino è imposto un solo prenome, corrispondente al suo sesso. Se il

prenome è composto, i singoli elementi sono uniti in una sola locuzione.

2. Possono essere attribuiti al bambino prenomi aggiuntivi, ma di questi si fa menzione separata nell'atto di nascita. Essi non possono essere riportati in estratti per riassunto o in certificazioni rilasciate dall'ufficiale dello stato civile o dall'ufficiale di anagrafe o in altri atti o documenti emessi da una pubblica Amministrazione.

#### Art. 70.

- 1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'articolo 66, comma 3, ovvero con certificato medico.
- 2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

#### Art. 71.

- 1. Chiunque trova un bambino può farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.
- 2. Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino e il prenome e il cognome che gli sono imposti.
- 3. I bambini trovati sono affidati ai servizi di pubblica assistenza del luogo in cui il bambino è stato trovato.

#### Art. 72.

- 1. Nel caso previsto nell'articolo 71 e in quello di bambini denunciati o risultati come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 2. Quando il bambino trovato o figlio di genitori non conosciuti è affidato a un istituto di pubblica assistenza, l'ufficiale dello stato civile indica rispettivamente nel processo verbale di consegna o nell'atto di nascita anche l'istituto a cui il bambino è mandato, e rilascia alla persona all'uopo incaricata copia di detti atti, da consegnare al direttore dell'istituto insieme con il bambino e con gli oggetti e contrassegni presso di lui ritrovati. Del ricevimento del bambino il direttore redige nei registri dell'istituto processo verbale, nel quale trascrive pure la copia degli atti suindicati.

## Art. 73.

1. Quando un bambino è consegnato ad un istituto, il direttore, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale l'istituto si trova, indicando il giorno e l'ora in cui è stato ricevuto il bambino, il sesso, l'età apparente e gli oggetti rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre indicare il prenome e il cognome dati al bambino e il numero d'ordine di iscrizione nei registri. La comunicazione è trascritta nel registro degli atti di nascita.

# Art. 74.

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 71 e 73, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino

trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

- 2. Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65.
- 3. Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.
- 4. Se, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, è indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui, anche presumibilmente, si riferiscono le risultanze probatorie.
- 5. Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.
- 6. Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita nonchè negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 14 marzo 1968, n. 274, si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 71 e 73 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, sono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 71 o nella comunicazione di cui all'articolo 73.
- 7. Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile nell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.
- 8. Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona.

# Art. 75.

1. Se la nascita avviene durante un viaggio per mare, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.

- 2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208 e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente ordinamento.
- 3. Se la nascita avviene durante un viaggio per aria, si osservano in ogni caso le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione.

# Art. 76.

1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige un processo verbale con le indicazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio, se essa si trovi in Italia; questi lo trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per la trascrizione.

#### Art. 77.

- 1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio per mare o per aria è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile; nel caso in cui tale luogo si trovi in Paese estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 43.
- 2. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità, di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso sono inseriti nel volume degli allegati al registro delle nascite.
- 3. Per la trascrizione dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio per ferrovia è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di prima fermata del convoglio.

#### Art. 78.

1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile

deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi della legge e, se il riconoscimento è fatto con atto distinto posteriore alla nascita e questa sia avvenuta in altro comune, deve esibire copia integrale dell'atto di nascita.

2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi, deve essere prodotta copia autentica del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.

# Art. 79.

- 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta davanti all'ufficiale dello stato civile separatamente da altro atto di stato civile, è iscritta nei registri delle nascite.
- 2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita si applica la disposizione di cui all'articolo 152, comma 4.
- 3. La dichiarazione di riconoscimento fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, esclusa quella ricevuta direttamente da un ufficiale dello stato civile, e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale sono trascritte nei registri delle nascite del comune nel quale trovasi l'atto di nascita cui le dichiarazioni si riferiscono.

# Art. 80.

- 1. Il riconoscimento di un figlio nascituro non può essere fatto dal padre se non contestualmente a quello della gestante o quando non sia stato preceduto dal riconoscimento di questa e della prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
- 2. Quando il riconoscimento del padre segue quello della gestante, l'ufficiale dello stato civile che lo riceve o trascrive il relativo atto ne dà comunicazione a costei; dopo il parto, la madre è tenuta a comunicare l'avvenuto riconoscimento da parte sua o di entrambi i genitori all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di

nascita per l'annotazione di cui all'articolo 85, comma 1, lettera 1).

# Art. 81.

- 1. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo abbia riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tenga luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato anteriormente al riconoscimento davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, o contestualmente al riconoscimento medesimo.
- 2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile anche in mancanza del suo assenso e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento e nell'annotazione di questo. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto o trascritto e nell'atto di nascita.
- 3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede la trascrizione dell'atto.

# Art. 82.

- 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia autentica all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, salvo quanto disposto nell'articolo 119 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, per gli atti di riconoscimento ricevuti dalle autorità militari nella zona delle operazioni.
- 2. Se trattasi di dichiarazione contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto o dal passaggio del te-

stamento pubblico dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

- 3. La trascrizione può essere chiesta da chiunque all'ufficiale dello stato civile.
- 4. L'ufficiale dello stato civile si deve rifiutare di eseguire la trascrizione se il riconoscimento è vietato dalla legge; ogni obbligo di controllo da parte dell'ufficiale dello stato civile cessa se la trascrizione è ordinata dal giudice.
- 5. Dopo la trascrizione, il riconoscimento è annotato nell'atto di nascita.
- 6. Il giudice, nel caso preveduto dall'articolo 268 del codice civile, può ordinare che
  siano sospese la trascrizione e l'annotazione
  del riconoscimento impugnato. Può ordinare altresì che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita,
  quando vi è stato già annotato il riconoscimento, e in ogni altro atto iscritto o trascritto dal quale il riconoscimento stesso
  risulta.
- 7. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o trascrizione del riconoscimento.

#### Art. 83.

1. Il riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore deve essere comunicato dall'ufficiale dello stato civile al procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale provvede a darne notizia agli interessati.

# Art. 84.

- 1. La sentenza che pronuncia la nullità a l'annullamento dell'atto di riconoscimento è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile che la trascrive e ne fa annotazione nell'atto di riconoscimento o nell'atto di nascita.
- 2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto

di riconoscimento e nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinchè annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.

3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile che la trascrive e ne fa annotazione nell'atto di nascita.

#### Art. 85.

- 1. Negli atti di nascita si annotano:
- a) i decreti di adozione e le sentenze di revoca:
- b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione:
- c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela;
- d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione, la sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
- e) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio:
- f) le sentenze che pronunziano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che dichiarano efficaci nello Stato le sentenze di nullità o di scioglimento del matrimonio pronunciate all'estero;
- g) i provvedimenti della corte di appello preveduti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
- h) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana nonchè le dichiarazioni previste dall'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- i) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano

la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte:

- l) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale in qualunque forma compiuti;
- m) gli atti di assenso previsti dall'articolo 81, comma 2;
- n) le dichiarazioni giudiziali di filiazione naturale;
- o) le domande di impugnazione del riconoscimento quando ne è ordinata l'annotazione a norma dell'articolo 82, comma 6, e le relative sentenze di rigetto;
- p) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
- q) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;
- r) le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 68, comma 1;
- s) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
- t) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del prenome o del cognome, e i provvedimenti di revoca, relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome e quelli di revoca, relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome;
- u) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
  - v) l'atto di morte;
- z) le sentenze di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto nei registri.

# Art. 86.

1. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio si provvede a cura dell'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto, o alla iscrizione o trascrizione dell'atto di riconoscimento quando questo sia successivo al matrimonio, ed egli abbia notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.

All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice si provvede a richiesta del pubblico ministero presso il tribunale.

2. L'annotazione può essere richiesta, in ogni caso, dagli interessati.

#### TITOLO VI

# DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

#### CAPO I

DEI REGISTRI PER LE RICHIESTE DELLA PUBBLICA-ZIONE DI MATRIMONIO

#### Art. 87.

- 1. In ciascun ufficio di stato civile si deve tenere un registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio e per i processi verbali di affissione della medesima.
- 2. Il registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio.
- 3. Le norme stabilite dal codice civile e dalla presente legge per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte sono comuni al registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

#### Art. 88.

- 1. Il registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio è tenuto in un solo originale ed è costituito da due parti.
- 2. La parte prima è composta da fogli su cui gli atti sono formati utilizzando i moduli predisposti dal Ministro di grazia e giustizia e riempendo i tratti vacanti di questi secondo le formule stabilite dal Ministro medesimo; la parte seconda è suddivisa in due serie: serie A composta da fogli su cui

gli atti sono formati come nella parte prima, serie B composta da fogli in bianco.

#### Art. 89.

- 1. L'ufficiale dello stato civile nella parte prima iscrive le richieste di pubblicazione di matrimonio fatte davanti a lui.
- 2. Nella serie A della parte seconda trascrive le richieste pervenute dall'ufficiale dello stato civile di altro comune; nella serie B della stessa parte seconda iscrive le dichiarazioni di cui all'articolo 91 fatte in seguito ad autorizzazione alla omissione della pubblicazione o fatte da persone esenti dalla pubblicazione stessa e trascrive le richieste di pubblicazione provenienti dall'estero.

## CAPO II

# DELLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

# Art. 90.

1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile, ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 38. Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.

# Art. 91.

1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare: il prenome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la professione degli sposi; il luogo di loro residenza nell'ultimo anno; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a

termini dell'articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

2. Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile da due testimoni maggiori di età presenti all'atto della richiesta.

# Art. 92.

- 1. Chi richiede la pubblicazione deve presentare, oltre a quelli indicati nell'articolo 97 del codice civile, tutti gli altri documenti che in base alle dichiarazioni fatte sono necessari per la celebrazione del matrimonio. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 97 del codice civile.
- 2. Lo sposo che si trova nella impossibilità di presentare l'atto di nascita può supplirvi con un atto di notorietà formato davanti al pretore del luogo ove è nato o risiede o ad un cancelliere da questi delegato.
- 3. L'atto di notorietà deve contenere la dichiarazione giurata di due testimoni ancorchè parenti degli sposi, nella quale essi devono indicare il premone, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la professione, la residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, e infine le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita, nonchè le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle fatte dichiarazioni.

#### Art. 93.

- 1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, lo sposo deve presentare copia del relativo provvedimento.
- 2. Lo sposo, che ha già contratto un matrimonio, deve provare la sua libertà di stato con la produzione di un estratto per riassunto dell'atto di morte del coniuge o

dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della sentenza dichiarativa di morte presunta del coniuge stesso, ovvero l'annotazione del provvedimento che dichiara nullo o scioglie il matrimonio o ne dichiara la cessazione degli effetti civili.

3. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti sia stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile.

# Art. 94.

1. Se è stata concessa la riduzione del termine della pubblicazione a norma dell'articolo 100 del codice civile, deve essere presentato il relativo provvedimento da chi richiede la pubblicazione e di esso si fa menzione nel processo verbale.

#### Art. 95.

1. Gli sposi autorizzati alla omissione della pubblicazione devono presentare il decreto di autorizzazione all'ufficiale dello stato civile. Questi, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, riceve le dichiarazioni indicate nell'articolo 91 con i documenti giustificativi e redige processo verbale nel registro per le richieste della pubblicazione del matrimonio. Nel processo verbale si deve fare menzione che la pubblicazione è stata omessa per la ottenuta autorizzazione. I cittadini stranieri esenti dalla pubblicazione sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 91.

# Art. 96.

1. L'ufficiale dello stato civile, nel processo verbale contenente le dichiarazioni prescritte dall'articolo 91, elenca i documenti presentati ed indica in quali comuni deve essere eseguita la pubblicazione.

2. Tra i documenti deve essere compresa la richiesta della pubblicazione, che è stata fatta dal parroco a termini dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

#### Art. 97.

- 1. Quando gli sposi, o uno di essi, hanno avuto negli ultimi due anni la residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile che ne è richiesto fa eseguire la pubblicazione nel luogo dell'ultima residenza nella Repubblica e richiede, altresì, al competente ufficio consolare di procedere alla pubblicazione nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
- 2. La pubblicazione si esegue presso l'ufficio consolare e presso l'ufficio dello stato civile del comune di iscrizione se gli sposi, o uno di essi, è iscritto all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. La richiesta di pubblicazione va fatta al capo dell'ufficio consolare, che la trasmette, per quanto di sua competenza, all'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
- 3. Se gli sposi non sono mai stati residenti in Italia e non sono neppure iscritti all'anagrafe di alcun comune, la pubblicazione si esegue soltanto presso l'ufficio consolare.
- 4. Nei casi previsti nei commi 2 e 3, il capo dell'ufficio consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, richiede l'ufficiale dello stato civile del comune nel quale gli sposi intendono contrarre il matrimonio, per la celebrazione.
- 5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui il matrimonio è da celebrare all'estero e non è possibile la pubblicazione ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 115 del codice civile.
- 6. Gli uffici richiesti per la pubblicazione sono tenuti, quando questa sia stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorità richiedente la documentazione relativa.

#### CAPO III

#### DELLA PUBBLICAZIONE

#### Art. 98.

1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione in conformità alle disposizioni del capo II di questo titolo, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto di pubblicazione e ne cura l'affissione a norma degli articoli 93 e 95 del codice civile.

#### Art. 99.

1. Se ha avuto luogo la riduzione del termine della pubblicazione, se ne deve fare menzione in principio dell'atto di pubblicazione, indicando anche la misura della riduzione medesima.

# Art. 100.

1. Se la pubblicazione deve essere fatta anche in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, richiesto a norma dell'articolo 94, comma terzo, del codice civile, trascrive per intero nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio l'istanza fattagli, e cura la sollecita esecuzione della pubblicazione nel modo indicato nell'articolo 98.

#### Art. 101.

- 1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.
- 2. Sopra questo spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione «Pubblicazioni di matrimonio».
- 3. L'autorità comunale provvede affinchè sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.

#### Art. 102.

- 1. L'ufficiale dello stato civile redige processo verbale della affissione nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio a margine della relativa richiesta, indicando che l'atto di pubblicazione è stato continuamente affisso per tutta la durata del termine prescritto.
- 2. La stessa indicazione deve essere fatta nei certificati della eseguita pubblicazione, di cui all'articolo 105, comma 2.

#### Art. 103.

1. L'ufficiale dello stato civile, che dopo eseguita la pubblicazione rilascia il certificato menzionato nell'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, o l'autorizzazione indicata nell'articolo 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, ovvero l'attestazione che nulla osta al matrimonio prevista dalle leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato ed altre confessioni religiose, deve fare annotazione dell'avvenuto rilascio nell'atto di richiesta della pubblicazione.

# Art. 104.

- 1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni sono allegati al registro delle medesime, dopo essere stati acquisiti, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme prescritte negli articoli 50 e seguenti.
- 2. Celebrato il matrimonio, i documenti di cui al comma 1 sono tolti dal registro anzidetto e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

#### Art. 105.

1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può

procedere alla celebrazione del matrimonio; è fatto salvo il disposto dell'articolo 107.

2. Fra gli allegati all'atto di matrimonio l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata regolarmente fatta in tutti i comuni in cui doveva essere eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.

#### CAPO IV

#### DELLE OPPOSIZIONI

#### Art. 106.

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve sollecitamente informarne il pubblico ministero, affinchè questi possa fare opposizione al matrimonio e ne sospende intanto la celebrazione fino a quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale gli abbia fatto note le sue determinazioni. Sospende la celebrazione, altresì, quando gliene è fatta richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 85, secondo comma, del codice civile.

# Art. 107.

- 1. L'ufficiale dello stato civile sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 104 del codice civile se gli è notificata una opposizione da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.
- 2. L'opposizione al matrimonio può essere sempre fatta prima che questo è celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.

# Art. 108.

1. Nella ipotesi prevista dall'articolo 109 del codice civile, se l'opposizione di cui

all'articolo 107 è notificata all'ufficiale dello stato civile richiedente, questi deve darne immediata informazione all'ufficiale richiesto se ritiene che la celebrazione del matrimonio debba essere sospesa.

2. L'opposizione può anche essere notificata all'ufficiale dello stato civile richiesto; questi deve subito restituire all'ufficiale richiedente la richiesta fattagli, unendovi l'atto di opposizione; l'ufficiale richiedente stabilisce se deve farsi luogo alla sospensione della celebrazione del matrimonio.

# Art. 109.

- 1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che riceve la notifica di una opposizione ai sensi dell'articolo 107, dopo aver rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediata notizia al ministro medesimo.
- 2. Se il matrimonio è celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto sin tanto che l'opposizione non è stata decisa.

#### Art. 110.

- 1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione si deve annotare l'atto di opposizione, il quale è collocato fra gli altri allegati al verbale.
- 2. Nello stesso verbale si devono pure annotare la sentenza che rigetta od accoglie un'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio, unendoli agli altri allegati.

#### CAPO V

DEI REGISTRI E DEGLI ATTI DI MATRIMONIO

#### Art. 111.

1. Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli

atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 112.

#### Art. 112.

- 1. La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B.
- 2. Nella serie A si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto.
  - 3. Nella serie B si iscrivono:
- a) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori dalla casa comunale, a norma dell'articolo 110 del codice civile;
- b) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'articolo 101 del codice civile;
- c) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, a norma dell'articolo 109 del codice civile;
- d) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
- e) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stabiliti:
- f) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione.
  - 4. Nella stessa serie B si trascrivono:
- a) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
- b) gli atti dei matrimoni previsti nell'articolo 45, comma 2;
- c) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per richiesta fattagli, a norma dell'articolo 109 del codice civile:
- d) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
- e) le dichiarazioni previste nel comma 3, lettera f), non ricevute dall'ufficiale dello stato civile;

- f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
- g) le sentenze con le quali si pronuncia la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto nei registri, e quelle che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
- h) le sentenze con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato altrove:
- i) i provvedimenti della corte di appello preveduti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi a un ministro di culto.
- 5. La trascrizione degli atti indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere fatta per intero.

#### Art. 113.

- 1. L'atto di matrimonio deve indicare:
- a) il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la professione e la residenza degli sposì e dei testimoni:
- b) la data della eseguita pubblicazione,
   o il decreto di autorizzazione alla omissione:
- c) il decreto di autorizzazione nel caso in cui ricorra alcuno degli impedimenti di legge;
- d) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
- e) il luogo in cui segue la celebrazione del matrimonio, nel caso preveduto nell'articolo 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
- f) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
- 2. Riguardo alle indicazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è fatto salvo il

caso preveduto nell'articolo 101 del codice civile.

3. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio, fermo quanto è stabilito nell'articolo 78 per le dichiarazioni di riconoscimento. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni.

# Art. 114.

1. L'ufficiale dello stato civile, per ricevere la dichiarazione degli sposi e dichiarare la loro unione in matrimonio, a termini dell'articolo 107 del codice civile, deve indossare la sciarpa tricolore, nei modi stabiliti dall'articolo 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 115.

- 1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio per mare o per aria, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 205, 207, 208, 210 e 836 del codice della navigazione.
- 2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile; nel caso in cui tale luogo si trovi in Paese straniero, si applicano le disposizioni dell'articolo 43.
- 3. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità, di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso sono inseriti nel volume degli allegati al registro dei matrimoni.

#### Art. 116.

1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonchè in quelle in

cui egli è sordo, o muto, o sordomuto e non sappia nè leggere nè scrivere, e in quelle in cui è sordo e non sa leggere o è muto e non sa scrivere. l'ufficiale dello stato civile nomina un interprete, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e si avvale di lui per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.

- 2. Nelle ipotesi in cui lo sposo è sordo, o muto, o sordomuto e sa leggere e scrivere, le domande, le risposte e le comunicazioni di cui al comma 1 sono fatte, per quanto necessario, per iscritto.
- 3. Dei modi usati nella celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto; i fogli utilizzati per comunicare con lo sposo per iscritto, una volta che il loro contenuto è stato iscritto nell'atto, sono inseriti nel fascicolo degli allegati al registro.

# Art. 117.

- 1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
- 2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli deve essere trasmessa, per la trascrizione, nel giorno successivo alla celebrazione.

#### Art. 118.

- 1. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune ove ciascuno degli sposi è nato, o dove fu trascritto l'atto di nascita.
- 2. Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale richie-

dente, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'articolo 117, comma 2.

- 3. Uguale avviso deve essere dato:
- a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
- b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza di un matrimonio.
- 4. Il procuratore della Repubblica, ricevuto l'avviso, provvede immediatamente, a norma dell'articolo 152, per l'annotazione sui due registri originali delle nascite.

# Art. 119.

- 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
- a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;
- b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile e delle sentenze di separazione giudiziale dei beni;
- c) dei ricorsi per la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
- d) delle sentenze con le quali si dichiara nullo il matrimonio, di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio, di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio;
- e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio:
- f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione:
- g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di

quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

- h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del prenome, o di entrambi, e i provvedimenti di revoca, relativi ad uno degli sposi;
  - i) delle sentenze di rettificazione.
- 2. Quando nell'atto di matrimonio vi è stato riconoscimento di prole naturale, sono anche eseguite le annotazioni previste nel comma 5 dell'articolo 82 e nell'articolo 84.

# TITOLO VII DEI REGISTRI E DEGLI ATTI DI MORTE

#### Art. 120.

1. Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati nell'articolo 122, comma 1.

# Art. 121.

- 1. La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B.
- 2. Nella serie A si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento a norma dell'articolo 122, comma 3, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'articolo 127.
  - 3. Nella serie B, si trascrivono:
    - a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
- b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio per mare o per aria o per ferrovia;

- c) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
- d) i processi verbali formati da pubblico ufficiale nel caso previsto dall'articolo 128;
  - e) le sentenze di morte presunta;
- f) le sentenze che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
  - g) le sentenze di rettificazione.
- 4. Nella stessa serie B si iscrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli predisposti dal Ministro di grazia e giustizia.
- 5. La trascrizione degli atti indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 3 e nel comma 4 è fatta per intero; quella degli atti indicati nelle lettere e), f) e g) è fatta riportando il dispositivo della sentenza.
- 6. Nella parte seconda della serie B si inseriscono anche gli atti formati ai sensi dell'articolo 125.

#### Art. 122.

- 1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo ove questo è avvenuto o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo ove il cadavere è stato deposto.
- 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso.
- 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 123.

#### Art. 123.

- 1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza e la cittadinanza del defunto; il prenome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o della persona già a lui da ultimo unita in matrimonio, se era vedovo o divorziato; il prenome e il cognome del padre e della madre del defunto; il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione e la residenza del dichiarante. Ove taluna delle anzidette indicazioni non sia nota, ma il cadavere sia stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
- 2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

#### Art. 124.

- 1. Non si può far luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di un cadavere se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
- 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, nel quale, se del caso, deve indicarsi la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato si allega al registro degli atti di morte.

#### Art. 125.

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato, tumulato o cremato senza l'auto-

rizzazione dell'ufficiale dello stato civile, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige in conformità agli elementi contenuti nella sentenza del tribunale data nel procedimento di rettificazione su istanza di persona interessata o del pubblico ministero. La sentenza deve essere menzionata nell'atto ed inserita nel volume degli allegati.

# Art. 126.

1. L'ufficiale dello stato civile, che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'articolo 124, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne ha comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica presso il tribunale, dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

### Art. 127.

- 1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione e la residenza del defunto.
- 2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo ove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo ove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

# Art. 128.

- 1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscerne i cadaveri, il pubblico ufficiale incaricato delle indagini avverte l'ufficiale dello stato civile, redige processo verbale dell'accaduto e lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale, ottenuta l'autorizzazione da quest'ultimo, ne dispone la trascrizione nei registri di morte.
- 2. Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo della morte, descrivere il cadavere o i cadaveri se rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare le modalità dell'evento e la identità delle persone decedute.

### Art. 129.

- 1. Se la morte avviene durante un viaggio per mare, si osservano le disposizioni degli articoli da 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente ordinamento.
- 2. Se la morte avviene durante un viaggio per aria, si osservano in ogni caso le disposizioni degli articoli da 835 a 838 del codice della navigazione.
- 3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio per mare o per aria è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparizione; se tale luogo si trovi in Paese estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 43.
- 4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità, di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro docu-

mento trasmesso sono iscritti nel volume degli allegati al registro delle morti.

# Art. 130.

1. Se la morte avviene durante un viaggio per ferrovia, il capo del convoglio redige un processo verbale con le indicazioni stabilite nell'articolo 123 e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio, se essa si trova in Italia; questi lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo di fermata, competente per la sua trascrizione.

# Art. 131.

- 1. L'ufficiale dello stato civile che iscrive o trascrive nei propri registri un atto di morte provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune, egli deve dare prontamente avviso della morte al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione trovasi il detto comune affinchè sia provveduto all'annotazione.
- 2. Negli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione ad essi relative; negli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta si fa annotazione delle sentenze che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

### Art. 132.

1. L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell'articolo 345, comma primo, del codice civile, spetta all'ufficiale dello stato civile che ha iscritto o trascritto l'atto di morte o all'ufficiale di anagrafe che è a conoscenza dei fatti, e deve essere adempiuto entro dieci giorni dalla formazione dell'atto.

# Art. 133.

- 1. Nel caso di morte di straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autentica dell'atto di morte al procuratore della Repubblica presso il tribunale affinchè sia trasmessa, per mezzo del Ministero degli affari esteri, al Governo dello Stato a cui apparteneva il defunto, purchè nello Stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.
- 2. Se lo straniero non aveva con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale dello stato civile informa, in pari tempo, della morte il procuratore della Repubblica affinchè ne sia avvertita l'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.

# TITOLO VIII

# DEI CAMBIAMENTI DI PRENOME E DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI COGNOME

# CAPO I

DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI COGNOME

# Art. 134.

1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Ministro di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

# Art. 135.

1. La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.

2. Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministro di grazia e giustizia con il suo parere e con tutti i documenti necessari.

# Art. 136.

- 1. Il Ministro, se crede che la domanda merita di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:
- a) ad inserire per sunto la sua domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito nell'articolo 137;
- b) a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni sessanta consecutivi e deve risultare dalla relazione dell'addetto fatta in calce all'avviso.
- 2. Il Ministro, con il decreto che autorizza la pubblicazione, può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda e l'invito anzidetto, ed inoltre che tanto il sunto quanto l'invito siano inseriti una o più volte in determinati giornali.

# Art. 137.

- 1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data dell'ultima affissione, inserzione o notificazione.
- 2. L'opposizione si fa con atto notificato al Ministro di grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.

# Art. 138.

1. Trascorso il termine di sessanta giorni indicato nell'articolo 137, il richiedente, af-

finchè possa essere promosso il decreto di concessione, presenta al Ministro:

- a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
- b) un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni;
- c) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
- 2. Se alla domada è stata fatta opposizione, il Ministro deve sentire il parere del Consiglio di Stato.

### CAPO II

DEI CAMBIAMENTI DI PRENOME O DI COGNOME IN CASI PARTICOLARI

# Art. 139.

- 1. Salvo quanto è disposto nell'articolo 145, comma 3, chiunque vuole cambiare il prenome ovvero vuole cambiare il cognome, perchè ridicolo o vergognoso o perchè rileva origine illegittima, deve farne domanda al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
- 2. Nella domanda, che deve essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al prenome o cognome oppure il nuovo prenome o cognome che si intende assumere.
- 3. In nessun caso possono essere attribuiti, in via di cambiamento, al precedente cognome, ai sensi del comma 1, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque nota sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, nè cognomi che sono denominazioni di località.

# Art. 140.

1. Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che essa

merita di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

- a) ad inserire per sunto la domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine stabilito nell'articolo 141;
- b) a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta in calce all'avviso.

# Art. 141.

1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o dell'ultima inserzione. L'opposizione si fa con atto notificato al procuratore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.

# Art. 142.

- 1. Trascorso il termine di trenta giorni indicato nell'articolo 141, il richiedente presenta al procuratore generale un esemplare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica in cui fu fatta l'inserzione, ed un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata.
- 2. Il procuratore generale, accertata la regolarità dell'inserzione e delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
- 3. Il decreto, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato a cura del richiedente, per mezzo di ufficiale giudiziario, agli opponenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

# Art. 143.

1. In tutti i casi di cambiamenti di prenomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.

### CAPO III

# DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 144.

- 1. I decreti che autorizzano la modificazione, il cambiamento del prenome o il cambiamento o l'aggiunta del cognome devono essere trascritti, a cura del richiedente, nei registri in corso delle nascite del comune ove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati, oltre che nell'atto medesimo, anche nell'atto di matrimonio di dette persone, se coniugate, e negli atti di nascita di coloro che da esse hanno derivato il cognome.
- 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
- 3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

# TITOLO IX

DELLE RETTIFICAZIONI E DELLE AL-TRE PROCEDURE GIUDIZIALI RELATIVE AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

# Art. 145.

1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile, o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, o

la convalida di un atto tardivo, o la formazione di un atto omesso, o l'ablazione di un atto indebitamente inserito, od opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione od altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile nei registri del quale è iscritto o trascritto o si chiede che sia iscritto o trascritto l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

- 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può in ogni tempo promuovere le procedure di cui al comma 1 richieste nell'interesse pubblico o da persone non abbienti, individuate secondo i criteri stabiliti nell'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
- 3. Può altresì chiedere la rettificazione degli atti di nascita in tutti i casi in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 68.

# Art. 146.

- 1. La domanda di rettificazione o di convalida o di ablazione di un atto deve essere accompagnata da una copia integrale dell'atto che si vuole rettificare o convalidare o rimuovere, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.
- 2. Se la domanda è diretta a supplire un atto omesso o a rinnovare un atto distrutto o smarrito, si devono presentare i certificati dell'ufficiale dello stato civile e del cancelliere del tribunale che accertano l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla formazione o alla ricostruzione dell'atto.
- 3. Se la domanda è rivolta ad opporsi ad un rifiuto, essa deve essere corredata dal certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui risultano i motivi del rifiuto.

# Art. 147.

1. Nelle procedure previste dagli articoli 145 e 146 il tribunale prima di provvedere

deve sentire le parti interessate e richiedere, ove del caso, il parere del giudice tutelare.

2. Sulla domanda il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con sentenza.

# Art. 148.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 145, 146 e 147 si applicano altresì per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare, osservate, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

# Art. 149.

1. I tribunali della Repubblica sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere e trascritti in Italia ed a provvedere per l'ablazione di quelli indebitamente trascritti e per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti trascrivere in Italia. La competenza in quest'ultimo caso spetta al tribunale ordinario nella cui circoscrizione l'atto si sarebbe dovuto trascrivere ovvero a quello per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero il cui atto di nascita non possa essere acquisito.

### Art. 150.

1. Chi intende fare eseguire una sentenza emessa a norma degli articoli del presente titolo deve farne richiesta, anche verbalmente, all'ufficio dello stato civile nei cui registri è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto di cui trattasi, depositando in copia autentica la sentenza medesima.

# TITOLO X DELLE ANNOTAZIONI

# Art. 151.

1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si ese-

guono nell'atto al quale si riferiscono dall'ufficiale dello stato civile nei registri in corso od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. L'ufficiale dello stato civile ed il cancelliere vi provvedono d'ufficio o a richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o delle parti interessate.

2. Chi ha interesse che sia eseguita un'annotazione sopra un atto dello stato civile deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui l'atto è contenuto, e deve presentare copia autentica del documento su cui la domanda si fonda.

# Art. 152.

- 1. Se l'annotazione richiesta o da eseguire d'ufficio riguarda i registri in corso, l'ufficiale dello stato civile la può eseguire senz'altro, curando che l'annotazione sia perfettamente uniforme nei due registri.
- 2. Quando uno dei registri originali si trova depositato presso il tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve proporre il testo dell'annotazione al procuratore della Repubblica. Se vi è stata domanda, la proposta deve essere trasmessa entro il termine di tre giorni insieme con la domanda medesima e con i relativi documenti.
- 3. Il procuratore della Repubblica, se riconosce che l'annotazione deve essere eseguita, provvede, dopo avere stabilito il testo dell'annotazione medesima, che essa sia apposta sui due registri originali.
- 4. Quando l'annotazione deve essere eseguita da un ufficiale dello stato civile diverso da quello che ha ricevuto l'atto da annotare, quest'ultimo trasmette avviso di tale atto, contenente i dati essenziali di esso, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune ove l'annotazione deve essere fatta. Il procuratore della Repubblica provvede ai sensi del comma 3, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ufficiale dello stato civile di detto comune.

### Art. 153.

- 1. Le annotazioni, che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la trascrizione nei registri dello stato cívile, devono essere precedute dalla detta trascrizione.
- 2. Nel caso di atti che non sono stati iscritti originariamente nei registri dello stato civile della Repubblica, ma vi sono stati trascritti, tutte le annotazioni sono fatte sugli atti trascritti.
- 3. In ogni caso nelle annotazioni occorre specificare l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. Se l'atto o il provvedimento trovasi inserito in un registro dello stato civile, occorre pure indicare il detto registro, il comune e l'anno a cui il registro stesso si riferisce, nonchè il numero dell'atto.
- 4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le hanno eseguite.

# Art. 154.

- 1. Le annotazioni sugli atti contenuti nei registri dello stato civile devono essere eseguite senza indugio in margine e in calce ad essi, l'una di seguito all'altra.
- 2. Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile che deve eseguirne altre sullo stesso atto le iscrive su un foglio a parte vistato dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale. Se ad eseguirle deve provvedere il cancelliere, il foglio a parte è vistato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale.
- 3. Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto, è inserito in apposito fascicolo da unire al rispettivo registro.
- 4. Le annotazioni sugli atti rilegati in volume sono scritte a mano dall'ufficiale dello stato civile o dal cancelliere.
- 5. Se i registri sono formati da fogli sciolti, le annotazioni possono essere scritte a mano o con macchina per scrivere o con

elaboratore elettronico; in quest'ultimo caso esse possono essere memorizzate per il rilascio di estratti e certificati.

# TITOLO XI

# DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

# Art. 155.

- 1. Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale o chi da lui delegato si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:
- a) se i registri sono tenutì con regolarità e con precisione;
- b) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
- c) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri originali;
- d) se sono state osservate tutte le altre norme stabilite dalla legge.
- 2. Ove siano stati utilizzati fogli sciolti, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale o chi da lui delegato, in occasione della verifica da compiere nel mese di gennaio di ogni anno, accerta la regolarità della formazione dei registri, anche per quanto concerne la rispondenza del numero dei fogli con quello indicato nel frontespizio.
- 3. Terminata la verificazione, il procuratore delle Repubblica presso la pretura circondariale, o chi da lui delegato, fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente dichiarazione: «verificato in questo giorno ... del mese ... dell'anno ...» e vi appone la firma.

# Art. 156.

1. Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, o chi da lui dele-

gato, redige processo verbale della eseguita verificazione. Nel processo verbale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro e le osservazioni fatte.

- 2. Il processo verbale è sottoscritto dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, o chi da lui delegato, e dall'ufficiale dello stato civile ed è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale.
- 3. Per la compilazione del processo verbale il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, o chi da lui delegato, non ha bisogno dell'assistenza del segretario.

# Art. 157.

- 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile.
- 2. Egli deve procedere in ciascun anno alla verificazione dei registri, dopo che sono stati depositati nella cancelleria del tribunale; deve altresì redigere con l'assistenza del cancelliere un processo verbale attestante i risultati delle verificazioni eseguite e ordinare quindi il deposito dei registri negli archivi del tribunale. Può inoltre procedere, in ogni tempo, a verificazione straordinaria dei registri esistenti presso gli uffici di stato civile o delegare per essa il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, o chi da lui delegato.

### Art. 158.

- 1. Nel mese di marzo di ogni anno il procuratore della Repubblica presso il tribunale comunica al procuratore generale i processi verbali delle verificazioni compiute sui registri dell'anno precedente.
- 2. Il procuratore generale riferisce annualmente, entro il mese di giugno, al Ministro di grazia e giustizia sulla tenuta

dei registri dello stato civile nel distretto della corte di appello.

# TITOLO XII

DEGLI ESTRATTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE, DEI RELATIVI CERTIFI-CATI E DELLE COPIE DEGLI ALLEGATI

#### Art. 159.

- 1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064. Se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime.
- 2. Se sorgono difficoltà circa la formazione dell'estratto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile, dà le opportune disposizioni.
- 3. In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti.

# Art. 160.

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale.

- 2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
- a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi nel registro, compresi il numero e le firme appostevi;
- b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
- c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

# Art. 161.

- 1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
- a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale con l'indicazione del registro dal quale l'estratto viene desunto, nonchè dell'anno e del comune a cui il registro stesso appartiene;
- b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato a norma dell'articolo 8, comma 2:
  - c) il bollo dell'ufficio.

# Art. 162.

1. Le amministrazioni comunali, fermo il disposto dell'articolo 160, possono utilizzare sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente di estratti e certificati dello stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale dello stato civile con quella di formato grafico del sindaco o del suo delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. Gli estratti e i certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentono la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

# Art. 163.

1. Gli ufficiali dello stato civile possono rilasciare copia autentica dei documenti allegati ai registri dello stato civile, depositati presso i loro uffici.

### Art. 164.

1. Il cancelliere del tribunale, nel rilasciare gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati ai sensi dell'articolo 10, si deve uniformare alle disposizioni di questo titolo.

# Art. 165.

- 1. Per il rilascio di estratti, certificati o copie degli atti dello stato civile si riscuotono i tributi e diritti imposti dalla legge.
- 2. Dei diritti di stato civile spettanti ai comuni una percentuale è destinata alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali dello stato civile.

# TITOLO XIII DELLE SANZIONI

# Art. 166.

1. Chi viola le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 2; 21; 24; 25; 26, commi 1, 2, 4 e 5; 28; 29; 36; 37; 39; 40; 50; 51, commi 1 e 2; 57; 58; 67, commi 2 e 3; 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 69; 72; 73; 74, commi 4, 6, 7 e 8; 75, comma 1; 76; 77, comma 2; 79, commi 1 e 3; 80, comma 2; 81; 82, commi 1, 2, 4, 5 e 7; 95; 96; 97; 99; 100; 102; 103; 104; 105, comma 2; 108, comma 2; 109; 110; 113, commi 1 e 3; 114; 115, comma 3; 121; 123; 129, comma 4; 131; 133; 144, comma 1; 154, commi 1, 2, 3 e 4, è soggetto al pagamento, in favore dell'erario, di una somma da lire 200.000 a

lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.

- 2. Chi viola le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1, 4, 5 e 6; 13; 20, commi 3, 4 e 5; 22; 23, commi 1, 2 e 3; 27; 30; 31; 41; 42; 43; 46; 47, commi 1 e 2; 49; 51, comma 3; 62; 63; 64; 65; 66, commi 1, 2, 4 e 5; 70, comma 2; 71, comma 2; 74, comma 1; 83; 84; 85; 86; 87, comma 1; 89; 93, comma 3; 98; 105, comma 1; 106; 107, comma 1; 108, comma 1; 111; 112; 116, commi 1 e 3; 118, commi 1, 2 e 3; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 127; 130; 132; 151, comma 1; 152, commi 1, 2 e 4; 153; 159, comma 1; 160; 161; 164, è soggetto al pagamento, in favore dell'erario, di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.
- La competenza per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spetta al tribunale civile.

# Art. 167.

- 1. Su richiesta del pubblico ministero, il presidente del tribunale stabilisce il giorno in cui l'incolpato deve comparire davanti al tribunale per esporre la sua difesa; copia del decreto è notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione.
- 2. L'incolpato può comparire personalmente o per mezzo di un procuratore munito di procura speciale; può farsi assistere da un difensore e presentare deduzioni scritte.
- 3. Il tribunale, sentiti l'incolpato e il pubblico ministero, decide in camera di consiglio con sentenza.

# Art. 168.

1. La sentenza del tribunale è depositata nella cancelleria entro dieci giorni e dell'avvenuto deposito, con l'indicazione del dispositivo, è dato avviso all'incolpato ed al procuratore della Repubblica.

2. La sentenza è impugnabile innanzi alla corte di appello.

# Art. 169.

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti si osservano le norme del codice di procedura civile per i procedimenti da trattare in camera di consiglio.

# TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

# Art. 170.

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.